

Assicurazione CVT Auto

DIP - Documento informativo precontrattuale
dei contratti assicurativi danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

 CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI

Prodotto: AGOS SAFE 2.0 - AUTO

Aggiornamento a giugno 2023

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nel documento di Polizza, e nell'eventuale DIP Aggiuntivo se previsto disponibili sul sito internet www.ca-assicurazioni.it

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi delle Autovetture per i danni subiti non relativi alla garanzia RCA.

Il Contratto presenta una struttura con due Moduli selezionabili a scelta dell'aderente, ciascuno dei quali contenenti un pacchetto di garanzie principali sempre presenti, con la possibilità di aggiungere una garanzia in opzione.

Si precisa che tale prodotto, ancorché proposto in occasione della stipula di un finanziamento, è facoltativo e non obbligatorio per l'ottenimento dello stesso.



Che cosa è assicurato? (1/2)

- ✓ Assistenza - per soccorso stradale e traino, invio di un'officina mobile, recupero veicolo fuori strada, mobilità sostitutiva, ricarica sul posto e supporto per guasto alla Wallbox per veicoli elettrici, rimborso spese albergo/ rientro alla residenza/ proseguimento del viaggio e per recupero veicolo;
- ✓ Incendio - Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: incendio; fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas);
- ✓ Furto - Danni materiali e diretti subiti dal veicolo derivanti da furto totale o parziale, tentato e/o consumato, o rapina;
- ✓ Ricorso terzi da incendio - Danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato non coperti da RC obbligatoria;
- ✓ Eventi Speciali (atti vandalici e eventi sociopolitici)
 - ✓ Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da graffiatura della carrozzeria, taglio del tettuccio apribile di tela e degli pneumatici, causati da Atti Vandalici;
 - ✓ Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo;
- ✓ Eventi Naturali
 - ✓ Danni subiti dal veicolo in conseguenza di:
 - ✓ grandine, tempeste, uragani, alluvioni, trombe d'aria, bufera, turbine di vento;
 - ✓ caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, terremoto, frana;
 - ✓ neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, valanga, slavina;
 - ✓ allagamento, alluvione, inondazione;/..



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicoli di anzianità superiore ai 5 anni dalla data di prima immatricolazione;
- ✗ i veicoli diversi da autovettura;
- ✗ i veicoli non di marca Honda;
- ✗ i veicoli adibiti a taxi (autotassametri) e i veicoli concessi a noleggio con o senza conducente;
- ✗ veicoli adibiti ad uso scuola guida;
- ✗ i veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero;
- ✗ i veicoli con valore di acquisto superiore a € 70.000;
- ✗ per l'assistenza, non sono coperti i costi dei pezzi di ricambio.



Ci sono limiti di copertura? (1/3)

- ! Assistenza:
- ! Le prestazioni di assistenza non sono previste per danni: - da atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza), nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente; da dolo o colpa grave dell'Assicurato; - da eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; - agli effetti personali ed alle merci; - conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili;

../..



Che cosa è assicurato? (2/2)

- ✓ **Garanzie Complementari:**
 - ✓ Ripristino Airbag
 - ✓ Collisione con veicoli non assicurati
 - ✓ Perdita delle chiavi
 - ✓ Bagagli trasportati
 - ✓ Spese di custodia traino e/o parcheggio
 - ✓ Collisione con animali selvatici
 - ✓ Rimborso lavaggio interno del veicolo
 - ✓ Rimborso per danni alla tappezzeria
 - ✓ Rimborso per danni al veicolo da soccorso sanitario
 - ✓ Danni da effrazione
 - ✓ Rimborso passaggio di proprietà;
- ✓ **Rimborso franchigie: Rimborso degli scoperti e delle franchigie relativi alle coperture sopra indicate. È operante solo in caso di:**
 - ✓ Danni parziali, se l'Autovettura viene riparata presso la rete ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate;
 - ✓ Danni totali, se l'aderente riacquista presso la rete ufficiale Honda un veicolo Honda di valore pari o superiore a quello che era precedentemente assicurato;
- ✓ **Cristalli:** Riparazione o sostituzione del parabrezza presso un centro specializzato, in caso di danni irreversibili per cause accidentali. La copertura è estesa ai vetri laterali, al vetro posteriore e al tetto panoramico fisso o mobile; sono incluse le spese di intervento del riparatore;
- ✓ **Garanzia Kasko Totale:** danni subiti dal veicolo in caso di collisione da circolazione tra veicoli, nonché da urto, ribaltamento, uscita di strada;

Prestazioni in opzione:

- ✓ **Garanzie Kasko Pneumatici e Bonus Fedeltà (acquistabili solo in abbinamento tra di loro):**
 - ✓ Kasko Pneumatici - indennizza dei costi di riparazione o sostituzione dello Pneumatico che subisce una foratura e degli eventuali conseguenti danni al cerchio;
 - ✓ Bonus Fedeltà - In caso di perdita totale del veicolo (riconducibile a furto o incendio), rimborso di tutte le spese di post-vendita effettuate presso un centro convenzionato HONDA nei 12 mesi antecedenti la perdita totale.



Ci sono limiti di copertura? (2/3)

- ! Furto e incendio:
 - ! Nessuno scoperto con riacquisto/riparazione presso la rete ufficiale Honda o sue carrozzerie autorizzate o presso un centro convenzionato con la Compagnia; altrimenti scoperto 15/25% con minimo di € 500/2.000 (vedere il DIPA per maggiori precisazioni);
 - ! Ricorso terzi da incendio: € 50.000 per sinistro;
 - ! Eventi Naturali:
 - ! Nessuno scoperto con riacquisto/riparazione presso la rete ufficiale Honda o sue carrozzerie autorizzate o presso un centro convenzionato con la Compagnia; altrimenti scoperto 15/25% con minimo di € 500/2.000 (vedere il DIPA per maggiori precisazioni); Per i danni da grandine, qualora la riparazione non avvenga presso la rete ufficiale Honda o sue carrozzerie autorizzate o presso un centro convenzionato con la Compagnia il limite di indennizzo è pari al 15% del valore del veicolo;
 - ! Atti Vandalici:
 - ! Nessuno scoperto con riacquisto/riparazione presso la rete ufficiale Honda o sue carrozzerie autorizzate o presso un centro convenzionato con la Compagnia; altrimenti scoperto 15/25% con minimo di € 500/2.000 (vedere il DIPA per maggiori precisazioni);
 - ! Eventi Socio Politici:
 - ! Nessuno scoperto con riacquisto/riparazione presso la rete ufficiale Honda o sue carrozzerie autorizzate o presso un centro convenzionato con la Compagnia; altrimenti scoperto 15/25% con minimo di € 500/2.000 (vedere il DIPA per maggiori precisazioni);
 - ! Garanzie Complementari:
 - ! Ripristino Airbag: limite di € 2.000 per sinistro e per anno assicurativo;
 - ! Collisione con veicoli non assicurati: limite di € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo;
 - ! Perdita delle chiavi: limite di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo;
 - ! Bagagli trasportati: limite di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo;
 - ! Spese di custodia traino e/o parcheggio: limite di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo;
 - ! Collisione con animali selvatici: limite di € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo;
 - ! Rimborso lavaggio interno del veicolo: limite di € 100 per sinistro e per anno assicurativo;
- ! Rimborso per danni alla tappezzeria: limite di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo;
- ! Rimborso per danni al veicolo da soccorso sanitario: limite di € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo;
- ! Danni da effrazione: limite di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo;
- ! Rimborso passaggio di proprietà: limite € 250; la garanzia opera solo in caso di riacquisto presso la rete ufficiale Honda entro 90 giorni);
- ! Cristalli:
 - ! € 1.300 (fatto salvo il Modello Honda Jazz per cui il massimale è pari ad € 800) per evento e per anno assicurativo, in caso di sostituzione o riparazione presso la rete ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un centro convenzionato con la Compagnia;
 - ! € 600 su tutti i modelli, per evento e per anno assicurativo, in caso di sostituzione o riparazione non presso la rete ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un centro convenzionato con la Compagnia. In questo caso è prevista una franchigia di € 100 in caso di sostituzione dei cristalli.



Ci sono limiti di copertura? (3/3)

- ! Kasko Totale: Viene applicata uno Scoperto del 10 % con un minimo di € 250 per evento; se viene utilizzata la rete convenzionata, non verrà applicata alcuno Scoperto/Franchigia;
- ! Kasko Pneumatici:
 - ! Il massimale sarà pari a € 300 per pneumatico ed € 300 per cerchio con un massimo di due riparazioni o sostituzioni per anno assicurativo;
- ! Bonus fedeltà:
 - ! In caso di perdita totale del veicolo (riconducibile a furto o incendio), vengono rimborsate all'Aderente, tutte le spese di post-vendita effettuate presso la rete ufficiale HONDA nei 12 mesi antecedenti la perdita totale con un massimo di € 1.000.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché dei seguenti Paesi:

- a) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;
- b) Andorra, Serbia, Svizzera, Principato di Monaco;
- c) Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia – F.Y.R.O.M., Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina. La garanzia assistenza vale esclusivamente per i Paesi aderenti alla Carta Verde.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
- Sei tenuto a comunicare alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo.
- Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato sei tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.



Quando e come devo pagare?

Il Prezzo è unico e anticipato e deve essere pagato alla consegna della polizza, tramite l'intermediario Agos Ducato S.p.A..



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha durata annuale/pluriennale da 1 a 5 anni a scelta dell'Aderente;
L'assicurazione ha effetto all'ora e nel giorno indicato in polizza a condizione che il prezzo sia stato pagato;
La copertura assicurativa si conclude alla scadenza del periodo contrattuale scelto dall'Aderente.



Come posso disdire la polizza?

Puoi annullare il contratto documentando l'intervenuto trasferimento di proprietà, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo.

La Società provvederà a rimborsarti il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Entro 60 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) hai il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a Crédit Agricole Assicurazioni tramite Agos Ducato S.p.A. - Ufficio Assicurazioni – Viale Fulvio Testi 280 – 20126 Milano. Anche in questo caso la Società provvederà a rimborsarti il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Assicurazione CVT Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: AGOS SAFE 2.0 - AUTO

Aggiornamento al giugno 2023
Il DIP Aggiuntivo pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

L'Aderente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

INFORMAZIONI GENERALI

- CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. – Sede legale a Milano in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano;
- Capitale sociale Euro 9.500.000,00 i.v. - Cod.Fisc. e numero di iscrizione al R.I. di Milano 01604810935 - Partita IVA 02886700349;
- Società per Azioni Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. e facente parte del "Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia";
- Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS il 28/03/2008 con n.1.00166; autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo 17 - Tutela Legale con provvedimento ISVAP n. 2958 del 27/01/2012; appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 057;
- Fax: 02 88 21 83 313 - Sito Internet: www.ca-assicurazioni.it - Indirizzo Mail: info@ca-assicurazioni.it – Indirizzo PEC: info.ca-assicurazioni.legalmail.it (per informazioni di carattere generale e per ogni richiesta di informazione presentata dall'Aderente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo).

Alla chiusura dell'esercizio 2022 la Società dispone di un importo pari a 47,038 milioni di euro di fondi propri ammissibili, di cui 9,5 milioni di euro di Capitale Sociale. La percentuale di copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è pari al 165,4%.
Al link www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/ sono riportate le informazioni relative al bilancio ed alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La presente polizza è dedicata ai clienti che acquistano specifici modelli di autovettura di marca HONDA attraverso un finanziamento erogato da Agos Ducato S.p.A, e non è obbligatoria per l'erogazione del finanziamento stesso. La polizza è rappresentata su due moduli, base e plus, con garanzie fisse e opzionali, come evidenziato dalla tabella che segue.

GARANZIE/LINEA	BASE	PLUS
Assistenza	✓	✓
Incendio & Furto	✓	✓
Ricorso terzi da Incendio	✓	✓
Eventi Speciali (Atti vandalici e Sociopolitici)	✓	✓
Eventi Naturali	✓	✓
Garanzia complementari	✓	✓
Rimborso Franchigie e scoperti	✓	✓
Cristalli	✓	✓
Kasko Totale	-	✓
Kasko Pneumatici + Bonus Fedeltà	opz	opz

ASSISTENZA

Garanzie di base

Sono previste le seguenti prestazioni:


PRESTAZIONI	MASSIMALI
Soccorso stradale e traino	<ul style="list-style-type: none"> Max 50 km totali andata e ritorno del mezzo di soccorso; Max € 50,00 per i costi di custodia, o Max 72 ore di custodia.
Officina mobile	-
Soccorso stradale veicolo fuori strada	<ul style="list-style-type: none"> Max € 200,00; Max 50 km totali andata e ritorno del mezzo di soccorso.
Ricarica sul posto dei veicoli elettrici	<ul style="list-style-type: none"> Max di 3,5 kWh per utilizzo dotazione tecnica messa a disposizione da parte di hlpv; Max 50 km totali andata e ritorno del mezzo di soccorso.
Prestazioni di assistenza per guasto Wallbox dedicate a veicoli elettrici e ibridi	<ul style="list-style-type: none"> Auto sostitutiva max 3 giorni consecutivi; oppure voucher di € 150,00 per servizi sharing.
Hlpv Wallet	-


Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.
INCENDIO	
Garanzie di base	Danni materiali e diretti subiti dal veicolo conseguenti a: <ul style="list-style-type: none"> • Incendio, fulmine e scoppio dell'impianto di alimentazione. La somma assicurata per le autovetture è pari al valore riportato nella fattura di acquisto fino a: <ul style="list-style-type: none"> • 48 mesi per le autovetture nuove/KM "0" in caso di riacquisto presso la Rete Ufficiale Honda e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine convenzionate; • 12 mesi per le autovetture nuove/KM "0" in caso di non riacquisto presso la Rete Ufficiale Honda e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine convenzionate; • 12 mesi per le autovetture usate. In tutti gli altri casi è pari al valore commerciale al momento del sinistro.
Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.
FURTO	
Garanzie di base	Danni materiali e diretti subiti dal veicolo conseguenti a: <ul style="list-style-type: none"> • furto consumato e/o tentato, anche parziale, nonché dalla rapina del Veicolo. Sono compresi anche i danni ai cristalli conseguenti al furto o tentato furto di oggetti non assicurati riposti a bordo del Veicolo stesso, nonché quelli subiti dal Veicolo durante la circolazione, avvenuta dopo il furto, contro la volontà del proprietario e prima del ritrovamento dello stesso. La somma assicurata per le autovetture è pari al valore riportato nella fattura di acquisto fino a: <ul style="list-style-type: none"> • 48 mesi per le autovetture nuove/KM "0" in caso di riacquisto presso la Rete Ufficiale Honda e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine convenzionate; • 12 mesi per le autovetture nuove/KM "0" in caso di non riacquisto presso la Rete Ufficiale Honda e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine convenzionate; • 12 mesi per le autovetture usate. In tutti gli altri casi è pari al valore commerciale al momento del sinistro.

Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.
RICORSO TERZI DA INCENDIO	
Garanzie di base	Danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato che non sono coperti da RC obbligatoria. Massimale ricordo terzi da incendio: € 50.000.
Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.
EVENTI SPECIALI – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici	
Garanzie di base	<p>GARANZIA ATTI VANDALICI Danni al Veicolo causati da graffiatura della carrozzeria, taglio del tettuccio apribile di tela e degli pneumatici, causati da Atti Vandalici.</p> <p>GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo.</p> <p>PER LA GARANZIA ATTI VANDALICI E PER LA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI La somma assicurata per le autovetture è pari al valore riportato nella fattura di acquisto fino a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 mesi per le autovetture nuove/KM "0" in caso di riacquisto presso la Rete Ufficiale Honda e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine convenzionate; • 12 mesi per le autovetture nuove/KM "0" in caso di non riacquisto presso la Rete Ufficiale Honda e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine convenzionate; • 12 mesi per le autovetture usate. <p>In tutti gli altri casi è pari al valore commerciale al momento del sinistro.</p>
Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.

EVENTI NATURALI													
Garanzie di base	<p>Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Aderente, i danni al Veicolo causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grandine, tempeste, uragani, alluvioni, trombe d'aria, bufera, turbine di vento; • caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, terremoto, frana; • neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione. <p>La somma assicurata per le autovetture è pari al valore riportato nella fattura di acquisto fino a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 mesi per le autovetture nuove/KM "0" in caso di riacquisto presso la Rete Ufficiale Honda e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine convenzionate; • 12 mesi per le autovetture nuove/KM "0" in caso di non riacquisto presso la Rete Ufficiale Honda e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine convenzionate; • 12 mesi per le autovetture usate. <p>In tutti gli altri casi è pari al valore commerciale al momento del sinistro.</p>												
Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.												
GARANZIE COMPLEMENTARI													
Garanzie di base	<p>Si compone delle seguenti garanzie:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">GARANZIA</th> <th style="text-align: center;">MASSIMALE (per sinistro e per anno assicurativo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripristino Airbag (rimborso spese sostenute a seguito di attivazione accidentale degli airbag in dotazione)</td> <td style="text-align: center;">€ 2.000,00</td> </tr> <tr> <td>Collisione con veicoli non assicurati (indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in caso di collisione con altro veicolo identificato e non coperto da RCA)</td> <td style="text-align: center;">€ 5.000,00</td> </tr> <tr> <td>Perdita delle chiavi (rimborso spese sostenute per apertura portiere e/o bloccaggio antifurto in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi)</td> <td style="text-align: center;">€ 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Bagagli trasportati (rimborso dei danni ai bagagli portati in viaggio in caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo o la non economicità della riparazione)</td> <td style="text-align: center;">€ 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Spese di custodia traino e/o parcheggio (rimborso spese per custodia, traino e/o parcheggio in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto o incendio)</td> <td style="text-align: center;">€ 1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	GARANZIA	MASSIMALE (per sinistro e per anno assicurativo)	Ripristino Airbag (rimborso spese sostenute a seguito di attivazione accidentale degli airbag in dotazione)	€ 2.000,00	Collisione con veicoli non assicurati (indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in caso di collisione con altro veicolo identificato e non coperto da RCA)	€ 5.000,00	Perdita delle chiavi (rimborso spese sostenute per apertura portiere e/o bloccaggio antifurto in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi)	€ 1.000,00	Bagagli trasportati (rimborso dei danni ai bagagli portati in viaggio in caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo o la non economicità della riparazione)	€ 1.000,00	Spese di custodia traino e/o parcheggio (rimborso spese per custodia, traino e/o parcheggio in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto o incendio)	€ 1.000,00
GARANZIA	MASSIMALE (per sinistro e per anno assicurativo)												
Ripristino Airbag (rimborso spese sostenute a seguito di attivazione accidentale degli airbag in dotazione)	€ 2.000,00												
Collisione con veicoli non assicurati (indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in caso di collisione con altro veicolo identificato e non coperto da RCA)	€ 5.000,00												
Perdita delle chiavi (rimborso spese sostenute per apertura portiere e/o bloccaggio antifurto in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi)	€ 1.000,00												
Bagagli trasportati (rimborso dei danni ai bagagli portati in viaggio in caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo o la non economicità della riparazione)	€ 1.000,00												
Spese di custodia traino e/o parcheggio (rimborso spese per custodia, traino e/o parcheggio in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto o incendio)	€ 1.000,00												

	Collisione con animali selvatici (rimborso dei danni materiali e diretti al veicolo per l'urto con animali selvatici)	€ 5.000,00
	Rimborso lavaggio interno del veicolo (rimborso spese di sanificazione del veicolo necessarie in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto)	€ 100,00
	Rimborso per danni alla tappezzeria (rimborso spese per ripristino tappezzeria necessarie in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto)	€ 1.000,00
	Rimborso per danni al veicolo da soccorso sanitario (indennizzo dei danni al veicolo in caso di soccorso sanitario di vittime di incidenti stradali)	€ 5.000,00
	Danni da efferazione (indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute)	€ 1.000,00
	Garanzia	Massimale
	Rimborso passaggio di proprietà (rimborso delle spese di passaggio di proprietà in caso di sinistro che comporti la perdita totale del veicolo, in caso di riacquisto presso la rete ufficiale Honda entro 90 giorni).	€ 250,00
Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.	
RIMBORSO FRANCHIGIE		
Garanzie di base	Rimborso degli scoperti e delle franchigie relativi alle coperture sopra indicate. È operante solo in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • Danni parziali, se l'Autovettura viene riparata presso la rete ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un centro convenzionato con la Compagnia; • Danni totali, se l'aderente riacquista un veicolo Honda di valore pari o superiore a quello che era precedentemente assicurato. 	
Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.	
CRISTALLI		
Garanzie di base	Riparazione o sostituzione del parabrezza presso un centro specializzato, in caso di danni irreversibili per cause accidentali.	
Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.	

KASKO COMPLETA (tale garanzia è inclusa solo per il modulo Plus)	
Garanzie di base	Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in caso di collisione da circolazione tra veicoli identificati con targa, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada. Massimale pari alla somma assicurata indicata sul modulo di adesione.
Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.
KASKO PNEUMATICI (OPZIONALE – acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Bonus Fedeltà)	
Garanzie di base	Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l'Assicurato dei costi di riparazione o sostituzione dello Pneumatico assicurato che subisce una foratura e degli eventuali conseguenti danni al cerchio. Il massimale sarà pari a € 300 per pneumatico e € 300 per cerchio con un massimo di due riparazioni o due sostituzioni per anno assicurativo.
Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.
BONUS FEDELTA' (OPZIONALE– acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Kasko Pneumatici)	
Garanzie di base	A seguito di perdita totale del veicolo (riconducibile a furto incendio) se l'Aderente riacquista e finanzia nuovamente un veicolo HONDA, presso la rete ufficiale HONDA, entro 3 mesi dall'evento, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. riconosce un Bonus Fedeltà di €1.000.
Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.
 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

 Ci sono limiti di copertura?	
Per tutte le garanzie	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP, sono esclusi dalla copertura i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni; • verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque infortunio, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; • determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell’Aderente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati; • causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; • consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni simili dei cristalli del veicolo assicurato; • verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati; • ad apparecchi audiofonovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione; • derivanti da negligente custodia del veicolo assicurato.
<p>Oltre a quanto indicato nel DIP, per ciascuna garanzia valgono anche i seguenti limiti di copertura:</p>	
Assistenza	<p>La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.</p> <p>La Compagnia non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.</p> <p>Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</p> <p>La Compagnia inoltre non riconosce e quindi non rimborsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Compagnia; ○ le spese di riparazione (manodopera compresa) del Veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali; ○ le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del Veicolo; ○ le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento; ○ i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili;

	<ul style="list-style-type: none"> ○ atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); ○ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; ○ sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; ○ dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri; ○ eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.
Furto e Incendio	<p>Scoperto pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15% con il minimo di €500 per i veicoli assicurati nelle zone territoriali 1 e 2; • 15% con il minimo di €1000 per i veicoli assicurati nella zona territoriale 3; • 25% con il minimo di €2000 per i veicoli assicurati nella zona territoriale 4. <p>Per le zone territoriali vedere allegato 1 delle Condizioni generali di assicurazione.</p>
Ricorso terzi da incendio	<p>Sono esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.</p>
Eventi Speciali – Atti vandalici e Sociopolitici	<p>Scoperto pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15% con il minimo di €500 per i veicoli assicurati nelle zone territoriali 1 e 2; • 15% con il minimo di €1000 per i veicoli assicurati nella zona territoriale 3; • 25% con il minimo di €2000 per i veicoli assicurati nella zona territoriale 4. <p>Per le zone territoriali vedere allegato 1 delle Condizioni generali di assicurazione.</p> <p>Per i soli Atti Vandalici: Non sono indennizzabili i danni subiti dal Veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.</p>
Eventi Naturali	<p>Scoperto pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15% con il minimo di €500 per i veicoli assicurati nelle zone territoriali 1 e 2; • 15% con il minimo di €1000 per i veicoli assicurati nella zona territoriale 3; • 25% con il minimo di €2000 per i veicoli assicurati nella zona territoriale 4. <p>Per le zone territoriali vedere allegato 1 delle Condizioni generali di assicurazione.</p>

	<p>Per i soli danni da grandine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora la riparazione avvenga presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata, è previsto l'indennizzo in forma specifica con riparazione effettuata con tecnica a freddo con il limite del capitale assicurato secondo quanto sopra indicato; • qualora la riparazione non avvenga presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata, il limite dell'indennizzo sarà pari al 15% del valore del veicolo.
Bagagli Trasportati	<p>Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di sinistro l'Aderente dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare verbale d'intervento.</p>
Cristalli	<p>Sono esclusi i gruppi ottici e gli specchietti retrovisori interni ed esterni - saranno rimborsati i costi sostenuti per la riparazione o la sostituzione degli stessi, incluse le spese di intervento del riparatore.</p>
Kasko Totale	<p>Sono inoltre esclusi dalla copertura i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvenuti durante la circolazione al di fuori di appropriata sede stradale; • alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale; • da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; • indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili • agli Accessori non di serie, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisce anche altre parti del Veicolo; • a radio, mangianastri, giradischi ed altri analoghi Apparecchi Fono audio visivi, se il Sinistro non colpisce anche altre parti del Veicolo; • determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o delle persone da lui incaricate della sorveglianza del Veicolo, o delle persone con lui conviventi, o dei suoi dipendenti; avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite; • derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo; • quando il conducente si trovi in stato di Ebbrezza o Ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento; subiti dal Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
Kasko Pneumatici	<p>Sono esclusi dalla copertura i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d'origine nucleare;

- danni subiti da altri componenti del veicolo;
- danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza;
- danni dovuti all'usura, compresa l'usura irregolare dello pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione;
- danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del veicolo;
- in termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dall'assicurato;
- danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale.

Non sono inoltre coperti:

- i costi relativi alle spese d'assistenza, di recupero del veicolo presso il deposito municipale, di traino o di custodia;
- i danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone;
- le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta dello pneumatico;
- la fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell'impianto frenante o della sospensione;
- le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione;
- gli pneumatici rigenerati o ricostruiti;
- gli pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato;
- gli pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 3 mm al momento del sinistro;
- gli pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino);
- gli pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d'uso previste dal fabbricante degli pneumatici;
- gli pneumatici montati su un veicolo diverso da quello menzionato nel contratto;
- le spese di sostituzione delle valvole del o degli pneumatici danneggiati;
- la foratura intervenuta dopo un incidente della circolazione;
- i danni causati allo pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi;
- i danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito degli pneumatici;
- i danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato dello pneumatico), i ronzii o le vibrazioni;
- i danni causati dal contatto con marciapiedi o con oggetti qualsiasi che provochino la formazione di un'ernia e rendano lo pneumatico inutilizzabile;
- l'usura;

	<ul style="list-style-type: none"> • il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante; • i componenti complementari dello pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e viti); • i danni causati da vizi nascosti; • I danni che non consentono all'Assicurato di mettere a disposizione lo pneumatico assicurato.
--	--

	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?
---	--

Cosa fare in caso di sinistro	<p>Per denunciare un sinistro: L'Assicurato in caso di Sinistro deve presentare denuncia alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano rilevati dalla Compagnia.</p> <p>La denuncia del sinistro deve essere preventivamente presentata via telefono e/o contattando Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri al numero verde 800.088.292 (dall'Italia) o al numero +39.02.87.31.01.99 (dall'estero).</p> <p>Successivamente la denuncia deve essere predisposta in forma scritta nel più breve tempo possibile da inviare alla Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano, o telefax o per via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fax: +39.02.88.21.83.333 • e-mail: ugs@ca-assicurazioni.it • e-mail certificata: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it <p>L'Assicurato dovrà comunicare con precisione i dati richiesti e presentare le necessarie documentazioni. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., per poter procedere alla definizione del sinistro, potrà richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata in polizza, che l'Assicurato è tenuto a trasmettere.</p> <p>La mancata produzione sia dei documenti necessari sia di quelli eventualmente richiesti può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p> <p>Per la denuncia di sinistri di assistenza, l'Assicurato deve seguire la procedura descritta nella sezione che segue.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: Per la gestione dei sinistri di Assistenza, la Compagnia si avvale della struttura organizzativa di hlp S.p.A., con sede legale in Milano, Via Abbadesse 20 – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni.</p> <p>Per denunciare un sinistro attivando una garanzia di Assistenza, l'Assicurato deve contattare immediatamente la Struttura</p>

	<p>Organizzativa, attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, ai seguenti recapiti: numero verde 800.620.546 (solo dall'Italia), oppure numero +39.02.87.31.01.98 (sia da Italia che da Estero). Il contatto può essere attivato, altresì, inviando una e-mail a operations@hlpv.co, avendo cura di specificare, in quest'ultimo caso, oltre alle informazioni normalmente richieste per la denuncia del Sinistro il proprio recapito telefonico al quale essere ricontattato.</p> <p>Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni a decorrere, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto al risarcimento dei danni.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del Contratto, altrimenti possono consentire il recesso della Compagnia.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione necessaria e sufficiente, previa eventuale ispezione del veicolo, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvede entro 90 giorni al pagamento dell'Indennizzo o alla comunicazione dei motivi per i quali non può procedere in tal senso.</p>




Quando e come devo pagare?

Prezzo	Il Prezzo indicato in polizza è comprensivo di imposte e viene pagato tramite l'intermediario Agos Ducato S.p.A..
Rimborso	È previsto il rimborso del Prezzo nei casi di Ripensamento dopo la stipulazione e di Risoluzione, come indicato nella sezione "Come posso disdire la polizza".



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Polizza pluriennale con scadenza variabile da 1 a 5 anni in base a quanto scelto dall'Aderente.</p> <p>Al termine del periodo iniziale di copertura scelto il contratto non si rinnova.</p>
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie di polizza.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Entro 60 giorni dalla conclusione del contratto o dalla ricezione dei documenti in caso di vendita a distanza, l'Aderente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite Agos Ducato S.p.A. - Ufficio Assicurazioni – Viale Fulvio Testi 280 – 20126 Milano.</p> <p>La Compagnia rimborserà all'Aderente, per il tramite di Agos Ducato S.p.A. il Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, a far data dalle ore 24 dal giorno di invio della raccomandata ed entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del ripensamento.</p>
Risoluzione	<p>L'Aderente ha facoltà di risolvere il Contratto di Assicurazione e di richiedere alla Compagnia la restituzione, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., della parte di Prezzo imponibile pagato e non goduto in ragione di 1/360 del Prezzo annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata di recesso, al netto delle imposte, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento stipulato dall'Aderente con Agos Ducato S.p.A.; <p>o dal momento della consegna/restituzione della documentazione indicata in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasferimento della proprietà del veicolo; • appostazione in conto vendita del veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il Veicolo. <p>Il contratto si risolve, inoltre, e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà all'Aderente, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua (al netto delle imposte), a far data dalla consegna/restituzione della documentazione indicata, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, comunicata alla Compagnia tramite attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione; • cessazione del rischio per demolizione del Veicolo previa presentazione: <ul style="list-style-type: none"> - della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, (automercato) ai sensi dell'Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003, oppure - della copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003

	La raccomandata deve essere inviata ad Agos Ducato S.p.A. o direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. nel solo caso in cui l'Aderente abbia chiuso i rapporti con Agos Ducato S.p.A..
--	---



A chi è rivolto questo prodotto?

Qualsiasi cliente Agos Ducato, che acquista un veicolo nuovo o usato (tramite finanziamento) presso la rete ufficiale Honda e che voglia proteggere il veicolo dai rischi differenti da quelli derivanti dalla Responsabilità Civile Auto.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è del 53%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati per iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica, a:</p> <p style="text-align: center;">CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A. Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano Fax: 02 88 21 83 313 e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it</p> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.</p>
All'IVASS	<p>Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:</p> <p style="text-align: center;">IVASS Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma Fax: 06 42 133 206 Indirizzo e-mail PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it</p> <p>compilando l'apposito modello, reso disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it), accedendo alla sezione "Per i Consumatori" e successivamente "Reclami", completato con:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo; d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto;

	<p>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
--	--

<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali ad esempio:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. È fatta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi, ove esistenti.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



AGOS SAFE 2.0 - AUTO

Contratto di Assicurazione Danni Auto Rischi Diversi per Autovetture

Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Edizione giugno 2023

È un prodotto di:

 **CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI**


Distribuito da



Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario

pag. 5

B - Presentazione

pag. 10

C - Oggetto del Contratto

ART. 1 - ASSISTENZA	pag. 12
ART. 2 - GARANZIE INCENDIO E FURTO	pag. 19
ART. 3 - GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO	pag. 21
ART. 4 - GARANZIA EVENTI SPECIALI	pag. 21
ART. 5 - GARANZIA EVENTI NATURALI	pag. 23
ART. 6 - GARANZIE COMPLEMENTARI	pag. 24
ART. 7 - GARANZIA RIMBORSO FRANCHIGIE	pag. 26
ART. 8 - GARANZIA CRISTALLI	pag. 26
ART. 9 - GARANZIA KASKO TOTALE	pag. 27
ART. 10 - GARANZIE BONUS FEDELTA' E KASKO PNEUMATICI (OPZIONALE)	pag. 28
ART. 11 - ESCLUSIONI	pag. 29

D - Il Contratto dalla A alla Z

ART. 12 - DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE E DELL'ASSICURATO	pag. 32
ART. 13 - DECORRENZA DELLA COPERTURA	pag. 32
ART. 14 - PAGAMENTO DEL PREZZO	pag. 32
ART. 15 - DURATA, PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	pag. 32
ART. 16 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO	pag. 33
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	pag. 33
ART. 18 - ASSICURAZIONE PRESSO PIU' ASSICURATORI	pag. 33
ART. 19 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO	pag. 33
ART. 20 - APPOSTAZIONE IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO	pag. 33
ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO	pag. 33
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO	pag. 34

ART. 23 – ANTITERRORISMO E SANZIONI INTERNAZIONALI	pag. 34
ART. 24 – IMPOSTE E TASSE	pag. 34
ART. 25 – LEGGE APPLICABILE	pag. 34
ART. 26 – FORO COMPETENTE	pag. 34
ART. 27 – OBBLIGHI E DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	pag. 35
ART. 28 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA COMPAGNIA	pag. 35
ART. 29 – FIRMA DIGITALE	pag. 35
ART. 30 RINUNCIA ALLA SURROGA	pag. 35

E - Cosa fare in caso di Sinistro

ART. 31 – DENUNCIA DEL SINISTRO ALLA COMPAGNIA	pag. 36
ART. 32 – DETTAGLI DEL SINISTRO	pag. 36
ART. 33 – MEDIAZIONE	pag. 37
ART. 34 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	pag. 38
ART. 35 – RECUPERI	pag. 38
ART. 36 – SINISTRI DELLA GARANZIA ASSISTENZA	pag. 38

F - Allegato 1

pag. 41

A - Glossario

I termini che nel presente **Contratto** sono indicati in grassetto e con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Accessori di serie

Gli accessori stabilmente installati sul veicolo e costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie

Gli accessori stabilmente installati sul veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie; anche denominati optional.

Aderente

È il soggetto cliente di Agos Ducato S.p.A. che ha aderito al Contratto di Assicurazione e il cui nominativo è riportato nel Modulo di Adesione, e che paga il Prezzo.

Assicurato

È il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; può non coincidere con l'Aderente del Contratto Assicurativo. Nella Sezione Assistenza, l'Assicurato viene identificato anche dal termine "Cliente".

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Assicurazione

Vedere definizione Contratto di Assicurazione.

Atto doloso

Evento dannoso da chiunque preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Atto Vandalico

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

C

Centrale Operativa

Componente della Struttura Organizzativa di help che organizza ed eroga i servizi e le Prestazioni di Assistenza.

Cliente

Può indicare l'Assicurato all'interno della Sezione Assistenza

Codice delle Assicurazioni

Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e successivi atti attuativi e modificativi.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Conducente

Colui che è preposto alla guida del Veicolo durante le fasi della Circolazione.

Contraente

Agos Ducato S.p.A. - Viale Fulvio Testi 280 – 20126 Milano, che sottoscrive la polizza collettiva.

Contratto di Assicurazione

Il presente contratto di Assicurazione.

D**Danno Parziale**

Il danno inferiore all'80% del valore assicurato del veicolo al momento del sinistro.

Danno Totale

Il danno che raggiunge o supera l'80% del valore assicurato del veicolo al momento del sinistro.

Degrado d'uso

La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.

E**Eestero**

Mondo intero, escluso il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

F**Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata e indicata nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

H**Hlpy**

Indica hlpy S.p.A., con sede legale a Milano (20124) in Via Abbadesse 20.

I**Incendio**

Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto-estendersi e auto-propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

M**Massimale**

L'importo massimo convenuto e indicato nel Modulo di Adesione e/o nelle presenti Condizioni di assicurazione fino al quale la Compagnia è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.

Minimo

L'importo del danno che rimane in carico all'Assicurato, indipendentemente dall'importo dello Scoperto.

Modulo di Adesione

Emesso in duplice copia è il documento che contiene gli estremi del Veicolo Assicurato e del suo proprietario o locatario e che certifica i termini dell'adesione dell'Aderente alla Polizza Collettiva stipulata dal Contraente con la Compagnia.

O

Officine convenzionate

Le officine convenzionate con la Compagnia e/o con hlpv e/o con i concessionari della Rete Ufficiale Honda.

P

Polizza Collettiva

Il documento negoziale nel quale la Compagnia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valide per tutti gli Aderenti.

Prezzo

Il costo delle coperture assicurative dovuto dall'Aderente alla Compagnia. La legge lo chiama "Premio".

R

Rapina

Reato previsto dall'art. 628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza alla persona o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Rete Ufficiale Honda

La rete Honda della quale fa parte il Concessionario presso cui è stato acquistato il Veicolo assicurato.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scoperto

Percentuale o importo fisso del danno indennizzabile che, indicati nelle condizioni di assicurazione, rimangono a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma Assicurata

Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

Spese di Post Vendita

Qualunque spesa sostenuta dall'Aderente per il veicolo assicurato.

Struttura Organizzativa

E' la struttura organizzativa di hlpv, che è destinata all'attività di gestione dei Sinistri del ramo Assistenza, operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

V

Valore Intero

La forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, come indicato nella Fattura di acquisto e secondo le indicazioni contenute nelle Condizioni di assicurazione. Se l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte di valore assicurato

e l'Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'art. 1907 cod. civ. (c.d. regola proporzionale).

Veicolo Assicurato o Veicolo

L'autovettura ad uso proprio, compresi i relativi Accessori di serie, come identificata nel Modulo di Adesione e nella Welcome Letter inviata a ciascun Aderente. Si intendono assicurabili i veicoli nuovi, o usati con non più di 5 anni dalla data di prima immatricolazione. Sono da considerare veicoli nuovi anche i veicoli definiti a Km "0" se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione considerando che tali veicoli possono avere uno o più trasferimenti di proprietà fra Casa automobilistica, Concessionaria Ufficiale, Rete di secondo livello della Casa automobilistica, nonché i veicoli definiti d'"Importazione" che vengono immatricolati al P.R.A. per la prima volta in Italia e possono essere assoggettati ai trasferimenti di proprietà sopra citati, se acquistati entro 6 mesi dalla data di 1a immatricolazione al P.R.A. in Italia.

Valore Commerciale

Il valore (Iva inclusa) del **Veicolo** e degli eventuali Accessori di Serie, come risultante dalla rivista **Quattroruote Professional** per le autovetture. Corrisponde al valore assicurato.

Le seguenti definizioni valgono solo per la sezione Assistenza.

C

Casa Costruttrice

L'impresa che ha progettato e/o costruito il Veicolo e lo ha immesso nel mercato per la prima volta.

Circolazione

Il movimento, la fermata e la sosta del Veicolo.

Codice della Strada

Il Decreto Legislativo 285/1992.

G

Guasto

Danno subito dal Veicolo, tale da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Le motivazioni di tale condizione possono essere ricondotte a usura, difetto, rottura, mancato funzionamento delle parti del Veicolo. Sono esclusi dal Guasto: gli immobilizzi del Veicolo riconducibili a richiami sistematici della Casa Costruttrice, operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento.

I

Incidente

L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la Circolazione che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o con il rischio di aggravamento del danno subito.

M

Manodopera

Il tempo richiesto per la riparazione, calcolato sulla base delle tabelle dei tempi medi di lavorazione predisposte dalla Casa Costruttrice del Veicolo ed in conformità a quanto previsto sullo stesso tema dall'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA.

Residenza

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

B - Presentazione

La presente polizza è dedicata ai clienti che acquistano specifici modelli di autovettura di marca HONDA attraverso un finanziamento erogato da Agos Ducato S.p.A.

La stipula della polizza assicurativa non è obbligatoria per l'erogazione del finanziamento stesso.

Veicoli Assicurati

Il Veicolo Assicurato è esclusivamente:

- autovettura a marca HONDA;
- del modello identificato nel Modulo di Adesione e nella Welcome Letter inviata a ciascun Aderente entro 30 giorni dalla stipula del Contratto di Assicurazione;
- nuovo o usato ma non deve avere più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione;
- iscritto al P.R.A. o analogo registro italiano;
- immatricolato ad uso proprio o privato;

Non sono quindi assicurabili:

- i veicoli diversi da autovettura;
- i veicoli non di marca Honda;
- i veicoli adibiti a taxi (autotassametri) e i veicoli concessi a noleggio con o senza conducente;
- veicoli adibiti ad uso scuola guida;
- i veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero;
- i veicoli con valore di acquisto superiore a € 70.000.

Si precisa che, in aggiunta a quanto precede, ai fini dell'assunzione in copertura i Veicoli Assicurati devono essere nuovi o se usati non devono avere più di 5 anni dalla data di prima immatricolazione. Sono da considerare veicoli nuovi anche i veicoli definiti a Km "0" se acquistati entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione considerando che tali veicoli possono avere uno o più trasferimenti di proprietà fra Casa automobilistica, Concessionaria Ufficiale, Rete di secondo livello della Casa automobilistica, nonché i veicoli definiti d'"Importazione" che vengono immatricolati al P.R.A. per la prima volta in Italia e possono essere assoggettati ai trasferimenti di proprietà sopra citati, se acquistati entro 6 mesi dalla data di 1a immatricolazione al P.R.A. in Italia.

Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché dei seguenti Paesi:

- a) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;
- b) Andorra, Serbia, Svizzera, Principato di Monaco;
- c) Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia – F.Y.R.O.M., Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina.

Estensione territoriale della Sezione Assistenza

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. Le prestazioni verranno erogate nei Paesi aderenti alla Carta Verde.



Coperture Previste

Garanzie	Moduli	
	Base	Plus
Assistenza	☑	☑
Incendio & Furto	☑	☑
Ricorso terzi da Incendio	☑	☑
Eventi Speciali (Atti vandalici e Sociopolitici)	☑	☑
Eventi Naturali	☑	☑
Garanzia complementari	☑	☑
Rimborso Franchigie e scoperti	☑	☑
Cristalli	☑	☑
Kasko Totale	-	☑
Kasko Pneumatici + Bonus Fedeltà	opz	opz

Il presente Contratto offre la possibilità di scegliere tra i due moduli sopra indicati, ciascuno dei quali prevede garanzie sempre presenti, come sopra individuate con una "x", e la possibilità di aggiungere la copertura facoltativa Kasko Pneumatici + Bonus Fedeltà.

C - Oggetto del Contratto

GARANZIE PRINCIPALI

ART. 1 - ASSISTENZA

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

PREMESSA

Per la gestione dei sinistri relativi alle prestazioni di Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa di hlpv.

In caso di Sinistro, il Cliente deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa che è a disposizione **dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24**, 365 giorni l'anno, esclusivamente con le modalità e con i canali meglio individuati all'Art. 36 "Sinistri della garanzia assistenza".

Per i Massimali delle prestazioni si rinvia a quanto qui di seguito disciplinato.

Limitazione di responsabilità

Nessuna responsabilità viene assunta per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.

Nella tabella sotto riportata è presente un riepilogo dei massimali previsti dalle garanzie che seguono.



Sfrutta i vantaggi del soccorso stradale utilizzando la modalità digitale dedicata:



- Zero tempi di attesa telefonica
- Attivi il tuo soccorso in meno di un minuto



- Geolocalizzati con precisione
- Segui il soccorritore sulla mappa del tuo telefono



- Affidati la tua auto ad officine qualificate e certificate
- Vota la tua esperienza di soccorso

PRESTAZIONI	DESCRIZIONE	MASSIMALI
SOCCORSO STRADALE	Servizio di traino presso officina in caso di veicolo immobilizzato, con eventuale servizio di custodia ove necessario	<ul style="list-style-type: none"> • Max 50 km totali andata e ritorno del mezzo di soccorso. • Max € 50,00 per i costi di custodia, o Max 72 ore di custodia.
SOCCORSO STRADALE VEICOLO FUORI STRADA	Servizio di traino presso un'officina in caso di veicolo uscito dalla sede stradale	<ul style="list-style-type: none"> • Max € 200,00 • Max 50 km totali andata e ritorno del mezzo di soccorso
RICARICA SUL POSTO DI VEICOLI ELETTRICI	Per veicoli full-elettric, invio di mezzo di soccorso con dotazione tecnica per la ricarica del veicolo sul posto ovvero traino alla colonnina di ricarica più vicina	<ul style="list-style-type: none"> • Max di 3,5 kWh per utilizzo dotazione tecnica messa a disposizione da parte di hlpv • Max 50 km totali andata e ritorno del mezzo di soccorso
ALWAYS ON – WALLBOX	Per veicoli full-elettric, in caso di guasto della propria Wallbox	<ul style="list-style-type: none"> • Auto sostitutiva max 3 giorni consecutivi oppure • voucher di € 150,00 per servizi sharing

ART 1.1 – SOCCORSO STRADALE

ART 1.1.1 – COSA E' SUCCESSO

Il veicolo è immobilizzato per uno dei motivi descritti di seguito.

ART 1.1.2 - PER QUALE MOTIVO

- Incidente
- Furto o Rapina, anche tentati o parziali
- Incendio
- Guasto
- Foratura, scoppio degli pneumatici
- Ruote bloccate (es. guasto del cambio, del freno a mano elettronico, della trazione)
- Necessità di montaggio catene da neve
- Perdita chiavi
- Errato rifornimento carburante
- Mancanza carburante per motori termici; per veicoli ibridi solo con il contemporaneo esaurimento della batteria da trazione
- Batteria da trazione scarica per veicoli full electric; per veicoli ibridi solo in mancanza anche del carburante del motore termico
- Batteria di avviamento scarica.

ART 1.1.3 - COSA FARA' HLPV

Qualora hlpv individuasse, tra le cause di immobilizzo del Veicolo, situazioni o guasti non risolvibili sul posto del fermo in un tempo inferiore ai 30 minuti di manodopera, provvederà ad inviare un mezzo di soccorso idoneo, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e garantendo l'intervento di ripristino in condizioni di sicurezza.

Il Veicolo verrà trainato presso l'Officina Convenzionata più vicina al luogo del fermo. Sono comprese le spese sostenute per il trasporto fino ad un massimo di 50 chilometri (totale andata e ritorno, considerando sia il tragitto del mezzo di soccorso per arrivare al luogo del fermo e il tragitto dal luogo del fermo fino alla destinazione individuata); a partire dal 50+1 chilometro, **i costi saranno sostenuti dal Cliente** secondo le tariffe convenzionate, che saranno comunicati direttamente da hply.

Qualora il Cliente scelga **un'officina che non rientra tra le Officine Convenzionate o una diversa Officina Convenzionata, in entrambi i casi, la cui distanza (tra andata e ritorno) sia superiore ai 50 chilometri sosterrà i relativi costi di trasporto in eccedenza.** Tale costo aggiuntivo verrà comunicato da hply e sarà calcolato dal 50+1 chilometro fino all'officina scelta secondo le tariffe convenzionate hply.

Nel caso in cui l'officina sia chiusa (ore notturne e giorni festivi) il Veicolo verrà trainato fino ad un luogo di custodia e consegnato all'officina successivamente alla sua riapertura. I costi di custodia sono inclusi fino ad un limite di € 50,00 oppure entro il limite delle 72 ore di custodia.

Il Cliente è tenuto a farsi consegnare dal soccorritore un documento apposito, che certifichi lo stato del veicolo al momento della consegna. Si intende esclusa ogni responsabilità per la custodia del Veicolo.

ART 1.1.4 - EVENTUALI COSTI CHE SOSTERRO'

Il Cliente potrà sostenere i seguenti costi:

(i) costi di manodopera, pezzi di ricambio relativi alla riparazione del Veicolo, per fare fronte ai casi previsti dal precedente art. 1.1.2; (ii) costi di carburante nei casi di mancanza o errato rifornimento di carburante; (iii) costi chilometrici eccedenti, che saranno evidenziati da hply e la loro accettazione comporterà impegno al pagamento della differenza direttamente al fornitore; (iv) i costi di custodia notturni e/o relativi a giorni festivi oltre il limite di € 50,00 oppure oltre il limite delle 72 ore di custodia.

ART 1.1.5. - MOBILITA' SOSTITUTIVA

In caso di immobilizzo del Veicolo per **Furto, Rapina, Incendio, Incidente, Furto tentato e Rapina tentata, Guasto**, il Cliente ha diritto a richiedere un'auto sostitutiva, **nei casi e alle condizioni sotto indicati, secondo le condizioni di utilizzo e le disponibilità delle società convenzionate con hply e fornitrici del servizio.**

Nel solo caso di Guasto che richieda una manodopera superiore alle 8 ore, il Cliente potrà accedere a sua scelta, alternativamente, **e alle condizioni sotto indicate**, alla prestazione auto sostitutiva o alla prestazione micro-mobilità e car sharing; **per entrambi i servizi, la prestazione è disponibile con i partner convenzionati con hply, secondo le condizioni di utilizzo e le disponibilità delle società convenzionate con hply e fornitori del servizio.**

Auto sostitutiva

In generale, per fruire della garanzia auto sostitutiva il Cliente dovrà attenersi alle condizioni di utilizzo e le disponibilità delle società di noleggio del veicolo, convenzionate con hply, fornitori del servizio.

Il Cliente ha diritto a richiedere un'auto sostitutiva di almeno 1.200 CC di cilindrata fino ad un massimo di **3 giorni consecutivi, da utilizzare entro i 30 giorni successivi**, nei seguenti casi:

- indisponibilità totale del Veicolo a seguito di **Furto o Incendio o Rapina**;
- fermo del veicolo per:
 - **Incidente, Furto tentato e Rapina tentata**, che richieda **almeno 8 ore di manodopera**;
 - **Guasto**, qualora il veicolo sia stato trasportato presso:
 - **un'Officina convenzionata e richieda almeno 4 ore di manodopera**;
 - **un'officina non rientrante tra le Officine convenzionate e richieda almeno 8 ore di manodopera.**

Sono esclusi dalla prestazione di auto sostitutiva il costo delle assicurazioni facoltative, le spese di carburante, i pedaggi, i traghetti e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti i limiti indicati.

Micro-mobilità e car sharing

In caso di fermo del veicolo per **Guasto**, che richieda almeno **8 ore di manodopera**, il Cliente potrà scegliere, in alternativa alla prestazione auto sostitutiva, di accedere ai servizi di micro-mobilità e car sharing, qualora disponibili, dei partner selezionati da hlpv. In particolare, in questo caso, il Cliente potrà fruire di un **voucher**, del valore di **€ 150,00**, da utilizzare nelle località dove è disponibile l'accesso ai servizi sharing con i partner selezionati, convenzionati e proposti da hlpv.

Per poter fruire del voucher sarà **necessario seguire le istruzioni che saranno fornite da hlpv insieme al codice voucher, attraverso sms, al numero di telefono indicato dal Cliente, e utilizzare la APP del partner di sharing**, scaricabile attraverso le piattaforme di digital store es. Apple store, Google Play Store. Successivamente, il Cliente dovrà accedere all'APP del partner di sharing, procedendo alla relativa registrazione utente, laddove non già effettuata precedentemente, nel rispetto dei termini e condizioni di erogazione per usufruire dello scooter, monopattino, bicicletta o dell'auto. In fase di registrazione, il Cliente dovrà fornire patente di guida valida, documento di identità e carta di credito, laddove richiesto. In fase di prenotazione del servizio scelto, il Cliente dovrà inserire il codice voucher comunicato da hlpv, al fine di poter usufruire della prestazione. I servizi saranno offerti e proposti di volta in volta da hlpv secondo politiche commerciali e disponibilità delle società convenzionate ed entro un **limite giornaliero di € 50,00** e per un numero **massimo di 3 giorni consecutivi**. **Il limite di € 150,00 potrà essere fruito solo con uno dei partner selezionati per singolo sinistro.**

ART 1.2 - OFFICINA MOBILE

ART 1.2.1 - COSA E' SUCCESSO

Il veicolo è immobilizzato per uno dei motivi descritti di seguito.

ART 1.2.2 – PER QUALE MOTIVO

- Guasto
- Foratura, scoppio degli pneumatici
- Ruote bloccate
- Necessità di montaggio catene da neve
- Perdita chiavi
- Errato rifornimento carburante
- Congelamento del carburante
- Mancanza carburante per motori termici; per veicoli ibridi solo con il contemporaneo esaurimento della batteria da trazione
- Batteria da trazione scarica per veicoli full electric; per veicoli ibridi solo in mancanza anche del carburante del motore termico
- Batteria di avviamento scarica.

ART 1.2.3 – COSA FARA' HLPV

Qualora hlpv individuasse, tra le cause di immobilizzo del Veicolo, situazioni o guasti risolvibili sul posto del fermo in un tempo non superiore ai 30 minuti di manodopera, provvederà ad inviare un mezzo di soccorso idoneo, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e garantendo l'intervento di ripristino in condizioni di sicurezza. Nel caso la riparazione risulti difficoltosa o necessiti di un tempo superiore ai 30 minuti, verrà attivata la garanzia Soccorso Stradale.

ART 1.2.4 - EVENTUALI COSTI CHE SOSTERRO'

Il Cliente potrà sostenere i seguenti costi:

i) costi di manodopera, pezzi di ricambio relativi alla riparazione del Veicolo, per fare fronte ai casi previsti dal precedente art. 1.2.2; (ii) costi di carburante nei casi di mancanza o errato rifornimento di carburante.

ART 1.3 – SOCCORSO STRADALE VEICOLO FUORI STRADA**ART 1.3.1 – COSA E' SUCCESSO**

Uscita del Veicolo dalla sede stradale a causa di Guasto, Incidente o foratura pneumatico.

ART 1.3.2 - COSA FARA' HLPY

hlpv provvederà a procurare il mezzo di soccorso più adeguato. Il Veicolo verrà **trainato** presso l'**Officina Convenzionata più vicina al luogo del fermo**. Sono comprese le spese sostenute per il trasporto **fino ad un massimo di 50 chilometri** (totale andata e ritorno, considerando sia il tragitto del mezzo di soccorso per arrivare al luogo del fermo e il tragitto dal luogo del fermo fino alla destinazione individuata) **e non superiore al costo totale di € 200,00**; a partire dal 50+1 chilometro, i costi saranno sostenuti dal Cliente secondo le tariffe convenzionate, che saranno comunicati direttamente da hlpv.

Qualora il Cliente scelga **un'officina non rientrante tra le Officine Convenzionate o un'Officina Convenzionata, in entrambi i casi, la cui distanza (tra andata e ritorno) sia superiore ai 50 chilometri, sosterrà i relativi costi di trasporto in eccedenza**. Tale costo aggiuntivo verrà comunicato da hlpv e sarà calcolato dal 50+1° chilometro fino all'Officina scelta alle tariffe convenzionate hlpv.

Nel caso in cui l'officina sia chiusa (ore notturne e giorni festivi) il Veicolo verrà trainato fino ad un luogo di custodia e consegnato all'officina successivamente alla sua riapertura. I costi di custodia sono inclusi fino ad un limite di € 50,00 oppure entro il limite delle 72 ore di custodia.

Il Cliente è tenuto a farsi consegnare dal soccorritore un documento apposito, che certifichi lo stato del veicolo al momento della consegna. Si intende esclusa ogni responsabilità per la custodia del veicolo.

ART 1.3.3 – EVENTUALI COSTI CHE SOSTERRO'

Il Cliente potrà sostenere i seguenti costi:

(i) costi di manodopera, pezzi di ricambio relativi alla riparazione del veicolo, per fare fronte ai casi previsti dal precedente art. 1.3.1; (ii) costi chilometrici eccedenti, che saranno evidenziati da hlpv e la loro accettazione comporterà impegno al pagamento della differenza direttamente al fornitore; (iii) i costi di custodia notturni e/o giorni festivi oltre il limite di € 50,00 oppure oltre il limite delle 72 ore di custodia.

ART 1.4 – RICARICA SUL POSTO DEI VEICOLI ELETTRICI**ART 1.4.1 – COSA E' SUCCESSO**

Il Veicolo – **autovettura full electric o ibrida se ricaricabile**, non ha la possibilità di muoversi autonomamente - per gli ibridi anche utilizzando il motore termico combinato - a causa di batteria da trazione scarica, che renda così il Veicolo indisponibile o inutilizzabile.

ART 1.4.2 – COSA FARA' HLPY

hlpv provvederà, laddove sia disponibile la dotazione tecnica, ad inviare sul posto un'officina mobile o carroattrezzi con dotazione tecnica per la **ricarica del Veicolo sul posto**. Laddove la dotazione tecnica non fosse disponibile nell'area geografica di fermo del Veicolo oppure fosse impegnata in altri interventi, hlpv provvederà a trainare il

Veicolo presso la colonnina di ricarica più vicina al luogo del fermo.

Sono comprese le spese sostenute per il tragitto **fino ad un massimo di 50 chilometri** (considerando sia il tragitto del mezzo di soccorso per arrivare al luogo del fermo e il tragitto dal luogo del fermo fino alla destinazione individuata).

Sono comprese le spese di ricarica fino ad un massimo di 3,5 kWh qualora venga utilizzata la dotazione tecnica messa a disposizione da parte di hlpv. **Non verranno riconosciuti costi di ricarica laddove il Veicolo sia trainato presso la colonnina di ricarica più vicina.**

Qualora il tragitto totale del mezzo di soccorso fosse superiore ai 50 km, il Cliente sosterrà i relativi costi in eccedenza. Tale costo aggiuntivo verrà comunicato da hlpv e sarà calcolato dal 50+1 chilometro alle tariffe convenzionate hlpv.

Nel caso in cui non ci fossero colonnine disponibili e/o la richiesta di soccorso si verifichi in ore notturne e giorni festivi, a discrezione del Cliente, il Veicolo verrà trainato alternativamente:

- fino ad un luogo di custodia e portato presso la colonnina di ricarica più vicina il primo giorno lavorativo utile;
- presso la colonnina di ricarica più vicina al luogo del fermo.

Il Cliente è tenuto a farsi consegnare dal soccorritore un documento apposito, che certifichi lo stato del veicolo al momento della consegna. Si intende esclusa ogni responsabilità per la custodia del veicolo.

ART 1.4.3 – EVENTUALI COSTI CHE SOSTERRO'

Il Cliente potrà sostenere i seguenti costi:

(i) costi di manodopera, pezzi di ricambio relativi alla riparazione del veicolo; (ii) costi chilometrici eccedenti, che saranno evidenziati da hlpv e la loro accettazione comporterà impegno al pagamento della differenza direttamente al fornitore; (iii) i costi di custodia notturni e/o giorni festivi oltre il limite di € 50,00 oppure oltre il limite delle 72 ore di custodia; (iv) le spese di ricarica oltre i 3,5 kWh qualora venga utilizzata la dotazione tecnica messa a disposizione da parte di hlpv. Non verranno riconosciuti costi di ricarica laddove il veicolo sia trainato presso la colonnina di ricarica più vicina.

ART 1.5 – ALWAYS ON – WALLBOX

ART 1.5.1 – COSA E' SUCCESSO

Il Veicolo – **autovettura full electric** - è impossibilitato alla ricarica a causa di un guasto e/o malfunzionamento della WallBox di proprietà del Cliente. Previa condivisione dell'attestato di malfunzionamento e/o guasto rilasciato da tecnico qualificato, il Cliente potrà accedere a sua scelta, alternativamente, alla prestazione auto sostitutiva ovvero alla prestazione micro-mobilità e car sharing; **per entrambi i servizi, la prestazione è disponibile con i partner convenzionati con hlpv, secondo le condizioni di utilizzo e le disponibilità delle società convenzionate con hlpv e fornitori del servizio.**

ART 1.5.2 – COSA FARA' HLPV

In caso di guasto e/o malfunzionamento della WallBox, indipendentemente dai tempi necessari per la riparazione della WallBox, il Cliente potrà scegliere in alternativa:

Auto sostitutiva

di almeno 1.200 CC di cilindrata fino ad un massimo di **3 giorni consecutivi, da utilizzare entro i 30 giorni successivi. In generale, per fruire della garanzia auto sostitutiva il Cliente dovrà attenersi alle condizioni di utilizzo e le disponibilità delle società di noleggio del veicolo, convenzionate con hlpv, fornitori del servizio. Sono esclusi dalla prestazione di auto sostitutiva il costo delle assicurazioni facoltative, le spese di carburante, i pedaggi, i traghetti e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti i limiti indicati.**

Micro-mobilità e car sharing

di accedere ai servizi di micro-mobilità e car sharing, qualora disponibili, tra i partner selezionati da hply. Il Cliente potrà fruire di un **voucher**, del valore di **€ 150,00**, da utilizzare nelle località dove è disponibile l'accesso ai servizi sharing con i partner selezionati, convenzionati e proposti da hply.

Per poter fruire del voucher sarà **necessario seguire le istruzioni che saranno fornite da hply insieme al codice voucher, attraverso sms, al numero di telefono indicato dal Cliente, e utilizzare la APP del partner di sharing**, scaricabile attraverso le piattaforme di digital store es. Apple store, Google Play Store. Successivamente, il Cliente dovrà accedere all'APP del partner di sharing, procedendo alla relativa registrazione utente, laddove non già effettuata precedentemente, nel rispetto dei termini e condizioni di erogazione per usufruire dello scooter, monopattino, bicicletta o dell'auto. In fase di registrazione, il Cliente dovrà fornire patente di guida valida, documento di identità e carta di credito, laddove richiesto. In fase di prenotazione del servizio scelto, il Cliente dovrà inserire il codice voucher comunicato da hply, al fine di poter usufruire della prestazione. I servizi saranno offerti e proposti di volta in volta da hply secondo politiche commerciali e disponibilità delle società convenzionate ed entro un **limite giornaliero di € 50,00** e per un numero **massimo di 3 giorni consecutivi**. **Il limite di € 150,00 potrà essere fruito solo con uno dei partner selezionati per singolo sinistro.**

ART 1.5.3 – EVENTUALI COSTI CHE SOSTERRO'

Il Cliente potrà sostenere i costi di manodopera e i costi per pezzi di ricambio relativi alla riparazione della WallBox.

ART 1.6 - HLPY WALLET

ART 1.6.1 – COSA E' SUCCESSO

Immobilizzo del veicolo, attivazione della prestazione **Soccorso Stradale** e presenza tra il luogo del fermo e la residenza del Cliente di una **distanza superiore a 150 chilometri**.

ART 1.6.2 – COSA FARA' HLPY

Sosterrà le spese, nel rispetto dei massimali riportati nella tabella che segue:

	Prestazione	Massimale di spese coperte per evento
a1*	Spese albergo (solo alloggio) per gli occupanti del Veicolo	€ 100,00 a persona per notte con il limite complessivo di € 500,00 IVA inclusa
a2*	Spese per il rientro alla residenza per gli occupanti del Veicolo (solo biglietto treno o aereo)	€ 100,00 a persona con il limite complessivo di € 500,00 IVA inclusa
a3*	Spese per il proseguimento del viaggio per gli occupanti del Veicolo (solo biglietto treno o aereo)	€ 100,00 a persona con il limite complessivo di € 500,00 IVA inclusa
b	Spese di taxi per raggiungere la residenza, domicilio o società di noleggio auto	€ 50,00 IVA inclusa
c	Spese per il viaggio al fine di recuperare il Veicolo (solo biglietto aereo o treno)	€ 500,00 IVA inclusa

*Le prestazioni Spese albergo (a1), Spese per il rientro alla residenza (a2) e Spese per il proseguimento del viaggio (a3) sono da intendersi alternative tra loro.

Il Cliente potrà effettuare le spese **nei limiti e massimali previsti** in polizza e **richiedere il rimborso** delle stesse, dietro presentazione di scontrini, fatture e/o simili nelle forme previste dal capoverso **“Modalità operativa richieste di rimborso”**.

ART. 2 - GARANZIE INCENDIO E FURTO

ART. 2.1 – GARANZIA INCENDIO

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

ART. 2.1.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da incendio, fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas) del Veicolo stesso.

La garanzia incendio è operante per gli Accessori di Serie, **purché l'esistenza e il relativo valore siano comprovati da apposita fattura fino ad un massimo di €1.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**

In caso di Sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l'Assicurato **nel limite della somma assicurata, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.**

ART. 2.1.2 - SOMMA ASSICURATA AUTOVETTURE

La somma assicurata **per le autovetture** è pari al valore riportato nella fattura di acquisto fino a:

- **48 mesi per le autovetture nuove/KM “0” in caso di riacquisto presso la Rete Ufficiale Honda e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine convenzionate;**
- **12 mesi per le autovetture nuove/KM “0” in caso di non riacquisto presso la Rete Ufficiale Honda e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine convenzionate;**
- **12 mesi per le autovetture usate.**

In tutti gli altri casi la somma assicurata è pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In conformità all'art. 7 Garanzia Rimborso Franchigie, in caso di riparazione e/o di riacquisto non sono applicate franchigie né scoperti se la riparazione e/o il riacquisto avviene **presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata**, il cui elenco è disponibile presso l'Ufficio Gestione Sinistri della Compagnia contattabile come indicato all'art. 31.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione e delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro o al riacquisto del veicolo, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

Diversamente, se la riparazione e/o il riacquisto non avviene **presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata**, saranno applicati scoperti e minimi come sotto riportati:

Zona territoriale	Scoperto	Minimo non indennizzabile
1	15%	€500
2	15%	€500
3	15%	€1.000
4	25%	€2.000

In caso di incendio con perdita totale del Veicolo o di diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al furto totale del veicolo.

Le zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.

ART. 2.2 – GARANZIA FURTO

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

ART. 2.2.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal furto consumato e/o tentato, anche parziale, nonché dalla rapina del Veicolo.

Sono compresi anche i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, compresi i cristalli, per le sole autovetture, al fine di tentare e/o consumare il furto di oggetti non assicurati riposti a bordo del Veicolo stesso, nonché i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la circolazione, avvenuta dopo il furto, contro la volontà del proprietario e prima del ritrovamento del Veicolo stesso.

La Garanzia Furto è operante per gli Accessori di Serie, **purché l'esistenza e il relativo valore siano comprovati da apposita fattura fino ad un massimo di €1.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**

ART 2.2.2 - SOMMA ASSICURATA AUTOVETTURE

La somma assicurata **per le autovetture** è pari al valore a nuovo riportato nella fattura di acquisto fino a:

- **48 mesi per le autovetture nuove/KM "0"** in caso di **riacquisto presso la Rete Ufficiale Honda e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine convenzionate;**
- **12 mesi per le autovetture nuove/KM "0"** in caso di **non riacquisto presso la Rete Ufficiale Honda e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine convenzionate;**
- **12 mesi per le autovetture usate;**

In tutti gli altri casi la somma assicurata è pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In conformità all'art. 7 Garanzia Rimborso Franchigie, in caso di riparazione e/o di riacquisto non sono applicate franchigie né scoperti se la riparazione e/o il riacquisto avviene **presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata**, il cui elenco è disponibile presso l'Ufficio Gestione Sinistri della Compagnia contattabile come indicato all'art. 31.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione e delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro o al riacquisto del veicolo, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

Diversamente, se la riparazione e/o il riacquisto non avviene presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata, saranno applicati scoperti e franchigie come sotto riportati:

Zona territoriale	Scoperto	Minimo non indennizzabile
1	15%	€500
2	15%	€500
3	15%	€1.000
4	25%	€2.000

Le zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.

ART. 3 - GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

ART 3.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato sino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro.

Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi del Codice delle Assicurazioni.

Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

La Compagnia, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza della somma assicurata.

La garanzia Ricorso Terzi da Incendio non prevede alcuno scoperto a carico dell'Assicurato.

ART. 4 - GARANZIA EVENTI SPECIALI

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

ART. 4.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

a) Atti Vandalici

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Assicurato, i danni al Veicolo causati da graffiatura della carrozzeria, taglio del tettuccio apribile di tela e degli pneumatici, causati da Atti Vandalici.

Non sono indennizzabili i danni subiti dal Veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.

In caso di Sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l'Assicurato **nel limite della somma assicurata indicata fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.**

b) Eventi Sociopolitici

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo.

In caso di Sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l'Assicurato **nel limite della somma assicurata indicata fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.**

ART. 4.2 - SOMMA ASSICURATA AUTOVETTURE

La somma assicurata **per le autovetture** è pari al valore riportato nella fattura di acquisto fino a:

- **48 mesi per le autovetture nuove/KM "0"** in caso di **riacquisto presso la Rete Ufficiale Honda e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine convenzionate;**
- **12 mesi per le autovetture nuove/KM "0"** in caso di **non riacquisto presso la Rete Ufficiale Honda e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine convenzionate;**
- **12 mesi per le autovetture usate;**

In tutti gli altri casi la somma assicurata è pari al valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro.

In conformità all'art. 7 Garanzia Rimborso Franchigie, in caso di riparazione e/o di riacquisto, non sono applicate franchigie né scoperti se la riparazione e/o il riacquisto avviene **presso la rete ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata**, il cui elenco è disponibile presso l'Ufficio Gestione Sinistri della Compagnia contattabile come indicato all'art. 31.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione e delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro o al riacquisto del veicolo, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

Diversamente, se la riparazione e/o il riacquisto non avviene presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata, saranno applicati scoperti e franchigie come sotto riportati:

Zona territoriale	Scoperto	Minimo non indennizzabile
1	15%	€500
2	15%	€500
3	15%	€1.000
4	25%	€2.000

In caso di seconomeicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al furto totale del veicolo.

Le zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.

ART. 5 - GARANZIA EVENTI NATURALI

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

ART. 5.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da grandine, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, frana, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d'aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, terremoto, tempesta, **nel limite della somma assicurata fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.**

ART. 5.2 - SOMMA ASSICURATA AUTOVETTURE

La somma assicurata per le autovetture è pari al valore riportato nella fattura di acquisto fino a:

- **48 mesi per le autovetture nuove/KM "0" in caso di riacquisto presso la Rete Ufficiale Honda e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine convenzionate;**
- **12 mesi per le autovetture nuove/KM "0" in caso di non riacquisto presso la Rete Ufficiale Honda e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine convenzionate;**
- **12 mesi per le autovetture usate;**

In tutti gli altri casi la somma assicurata è pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In conformità all'art. 7 Garanzia Rimborso Franchigie, in caso di riparazione e/o di riacquisto non sono applicate franchigie né scoperti se la riparazione e/o il riacquisto avviene **presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata**, il cui elenco è disponibile presso l'Ufficio Gestione Sinistri della Compagnia contattabile come indicato all'art. 31.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione e delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro o al riacquisto del veicolo, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

Diversamente, se la riparazione e/o il riacquisto non avviene presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata, saranno applicati scoperti e franchigie come sotto riportati:

Zona territoriale	Scoperto	Minimo non indennizzabile
1	15%	€500
2	15%	€500
3	15%	€1.000
4	25%	€2.000

Danni da grandine

- Qualora la riparazione **avenga presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata**, è previsto l'indennizzo in forma specifica con riparazione effettuata con tecnica a freddo **con il limite del capitale assicurato** secondo quanto sopra indicato.

- Qualora la riparazione **non avvenga presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata**, il limite dell'indennizzo sarà pari al **15% del valore del veicolo**.

In caso diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al furto totale del veicolo.

Le zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.

ART. 6 - GARANZIE COMPLEMENTARI

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

Art.	Prestazione	Massimale (per sinistro e per anno assicurativo)
6.1	Ripristino Air-Bag	€ 2.000,00
6.2	Collisione Con Autoveicoli Non Assicurati	€ 5.000,00
6.3	Perdita Delle Chiavi	€ 1.000,00
6.4	Bagagli Trasportati	€ 1.000,00
6.5	Spese Di Custodia, Traino E/O Parcheggio	€ 1.000,00
6.6	Collisione Con Animali Selvatici	€ 5.000,00
6.7	Rimborso Lavaggio Interno Del Veicolo	€ 100,00
6.8	Rimborso Per Danni Alla Tappezzeria	€ 1.000,00
6.9	Rimborso Per Danni Al Veicolo Da Soccorso Sanitario	€ 5.000,00
6.10	Danni Da Effrazione	€ 1.000,00
Art.	Prestazione	Massimale
6.11	Rimborso Passaggio Di Proprieta'	€ 250,00

ART. 6.1 - RIPRISTINO AIR-BAG

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborserà le spese sostenute a seguito di attivazione accidentale degli Air-Bag in dotazione al veicolo assicurato **con il limite di € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

ART.6.2 - COLLISIONE CON AUTOVEICOLI NON ASSICURATI

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. in caso di collisione del Veicolo assicurato con altro veicolo identificato con targa e non coperto da garanzia assicurativa per la R.C.A., indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato stesso, **in proporzione della responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile, con il limite di € 5.000,00 per evento e per anno assicurativo**.

In caso di Sinistro, sarà necessario far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.

ART. 6.3 - PERDITA DELLE CHIAVI

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi, dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo, di attivazione del sistema antifurto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborserà **sino ad un massimo di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo** le spese documentate sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

ART. 6.4 - BAGAGLI TRASPORTATI

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., in caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del Veicolo o la anti-economicità della sua riparazione, rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio **fino ad un massimo di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo**. La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà del Conducente o dei trasportati: **indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, computer portatile, telefono cellulare, attrezzature sportive e materiale da campeggio**. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di sinistro sarà necessario far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare verbale d'intervento.

ART. 6.5 - SPESE DI CUSTODIA, TRAINO E/O PARCHEGGIO

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., indennizza inoltre le **spese di custodia, traino o di parcheggio** che si rendono necessarie in caso ritrovamento del veicolo a seguito di **furto oppure in caso di incendio** se il veicolo viene sequestrato dalle Autorità fino a un massimo di **€ 1.000 per evento e per anno assicurativo**.

ART. 6.6 - COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti al Veicolo Assicurato a seguito di **urto contro animali selvatici** fino ad un massimo di **€ 5.000 per evento** e per anno assicurativo.

ART. 6.7 - RIMBORSO LAVAGGIO INTERNO DEL VEICOLO

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto per cui si renda necessario sanificare l'interno del veicolo rimborsa le spese per le operazioni di lavaggio interno fino ad un massimo di **€100,00** per evento e per anno assicurativo.

ART. 6.8 - RIMBORSO PER DANNI ALLA TAPPEZZERIA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto, qualora siano rilevati danni alla tappezzeria del veicolo procederà ad indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per ripristino della stessa fino ad un massimo di **€1.000,00 per evento e per anno assicurativo**.

ART. 6.9 - RIMBORSO PER DANNI AL VEICOLO DA SOCCORSO SANITARIO

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. in caso di danni al veicolo a seguito di soccorso sanitario di vittime di sinistri stradali provvederà ad indennizzare tali danni fino ad un massimo di **€5.000** per evento e per anno assicurativo.

ART. 6.10 - DANNI DA EFFRAZIONE

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni diretti e materiali subiti dall'autoveicolo identificato nel Modulo di Adesione a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. Il risarcimento viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà, con il limite di **€ 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

ART. 6.11 - RIMBORSO PASSAGGIO DI PROPRIETA'

In caso di Sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa all'Aderente **€ 250**, per le spese sostenute e documentate relative all'immatricolazione o passaggio di proprietà sostenute per la sostituzione del veicolo sopra indicato se il nuovo veicolo viene acquistato presso la rete ufficiale Honda entro 90 giorni dalla perdita di possesso del veicolo.

ART. 7 - GARANZIA RIMBORSO FRANCHIGIE

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

ART. 7.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa gli scoperti e le franchigie relativi alle coperture previste dal Contratto di Assicurazione. È operante solo in caso di:

- **Danni parziali, se l'Autovettura viene riparata presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata**, il cui elenco è disponibile presso l'Ufficio Gestione Sinistri della Compagnia contattabile come indicato all'art. 31;
- **Danni totali, se l'Aderente riacquista un veicolo a marca Honda di valore pari o superiore a quello che era precedentemente assicurato, presso la Rete Ufficiale Honda.**

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo originariamente comprato e oggetto del Sinistro nonché delle fatture relative alle riparazioni o dell'ordine di acquisto del nuovo veicolo entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

ART. 8 - GARANZIA CRISTALLI

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

ART. 8.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l'Assicurato in caso di rottura per cause accidentali dei cristalli installati sul Veicolo (compresi gli eventuali tetti panoramici, fissi o mobili), **con esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni**; saranno rimborsati i costi sostenuti per la riparazione o la sostituzione degli stessi, incluse le spese di intervento del riparatore.

Il massimale sarà pari a:

- **€ 1.300** (fatto salvo il Modello **Honda Jazz** per cui il massimale è pari ad **€ 800**) **per evento** e per anno assicurativo, in caso di **sostituzione o riparazione presso la rete ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata**, il cui elenco è disponibile presso l'Ufficio Gestione Sinistri della Compagnia contattabile come indicato all'art. 31;

- **€ 600 su tutti i modelli, per evento e per anno assicurativo, in caso di sostituzione o riparazione non avvenute presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata.** In questo caso è, altresì, prevista una **franchigia di € 100** in caso di sostituzione dei cristalli.

ART. 9 - GARANZIA KASKO TOTALE

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

Tale garanzia è inclusa solo per il modulo Plus.

ART 9.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA

La **Compagnia** paga un **Indennizzo** all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di:

- urto contro ostacoli fissi o mobili,
- ribaltamento,
- uscita di strada,
- collisioni con un **Veicolo** identificato da targa;

se avvenuti durante la circolazione nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Adesione**.

9.2 - SOMMA ASSICURATA AUTOVETTURE

La **Compagnia** paga l'**Indennizzo** all'**Assicurato** nel limite della somma assicurata, indicata nel Modulo di Adesione.

L'ammontare dell'indennizzo è determinato in base a quanto disciplinato al successivo art. 32.2 – Valutazione dei danni.

In conformità all'art. 7 Garanzia Rimborso Franchigie, in caso di riparazione e/o di riacquisto non sono applicate franchigie né scoperti se la riparazione e/o il riacquisto avviene **presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata**, il cui elenco è disponibile presso l'Ufficio Gestione Sinistri della Compagnia contattabile come indicato all'art. 31.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione e delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro o al riacquisto del veicolo, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

Diversamente, se la riparazione e/o il riacquisto non avviene presso la Rete Ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata, saranno applicati scoperti e franchigie come sotto riportati:

Zona territoriale	Scoperto
1	
2	
3	10% con un minimo di €250,00
4	

Le zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.



Esempio indennizzo in caso di danno con attivazione garanzia Kasko Totale:

Meccanismo di funzionamento dello Scoperto per la garanzia Kasko Totale (sinistro in cui l'assicurato risulta responsabile)

1° esempio

- Somma assicurata € 15.000 (valore veicolo);
- danno periziato € 15.000 ovvero auto distrutta e irrecuperabile
- Scoperto € 1.500 (10% di 15.000)

Indennizzo: € 15.000 – € 1.500 = € 13.500.

2° esempio

- Somma assicurata € 30.000 (valore veicolo);
- danno periziato € 200;
- Scoperto € 20 (10% di € 200)

Nessun Indennizzo è dovuto perché il danno di € 200 è inferiore alla Franchigia di € 250.

3° esempio

- Somma assicurata € 15.000;
- danno periziato € 3.000;
- Scoperto € 300 (10% di 3.000)

Indennizzo € 3.000 - € 300 = € 2.700.

GARANZIE OPZIONALI

Le garanzie di seguito elencate sono valide esclusivamente se selezionate dall'Aderente e richiamate nel modulo di adesione nonchè se è stato pagato il relativo Prezzo aggiuntivo.

ART. 10 – GARANZIE BONUS FEDELTA' E KASKO PNEUMATICI (OPZIONALE)

ART. 10.1 – GARANZIA BONUS FEDELTA'

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

Tale garanzia è acquistabile facoltativamente, in aggiunta alle garanzie principali del modulo Base o del modulo Plus, ed unicamente in abbinamento alla garanzia Kasko Pneumatici descritta all'art.10.2.

ART. 10.1.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

In caso di perdita totale del veicolo (riconducibile a furto o incendio), vengono rimborsate all'Aderente, tutte le spese di post vendita effettuate presso la rete ufficiale HONDA **nei 12 mesi antecedenti** la perdita totale con un massimo di **€ 1.000**.

Se l'Aderente, a seguito di perdita totale del veicolo (riconducibile a furto o incendio) **riacquista e finanzia nuovamente un veicolo HONDA**, presso la rete ufficiale HONDA, **entro 3 mesi dall'evento**, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. riconosce un Bonus Fedeltà di **€ 1.000**.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del nuovo Veicolo, o del suo ordine di acquisto, e delle fatture relative alle riparazioni effettuate sul vecchio Veicolo, consegna da effettuarsi entro il limite temporale di 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

ART. 10.2 - GARANZIA KASKO PNEUMATICI

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

Tale garanzia è acquistabile facoltativamente, in aggiunta alle garanzie principali del Modulo base o del Modulo plus, ed unicamente in abbinamento alla garanzia Bonus Fedeltà descritta all'art.10.1.

ART. 10.2.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l'Assicurato dei costi di riparazione o sostituzione del pneumatico assicurato che subisce una foratura e degli eventuali conseguenti danni al cerchio.

Il massimale sarà pari a **€ 300 per pneumatico e € 300 per cerchio** con un massimo di **due riparazioni o due sostituzioni per anno assicurativo**.



Esempio A di rimborso nello stesso anno assicurativo

- Sinistro n. 1: (necessaria sostituzione 1 pneumatico e 1 cerchio) – costo pneumatico €200,00 e costo cerchio €200,00 - la Compagnia rimborsa € 200,00 per pneumatico e €200,00 per cerchio;
- Sinistro n. 2: (necessaria sostituzione 1 pneumatico e 1 cerchio) – costo pneumatico €200,00 e costo cerchio €200,00 - la Compagnia non rimborsa poiché effettuate già due sostituzioni (eventi) nell'anno assicurativo

ART. 11 - ESCLUSIONI

ART. 11.1 - ESCLUSIONI - valide per tutte le garanzie

L'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;
- verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque infortunio, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
- causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni simili dei cristalli del veicolo assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove
- ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
- ad apparecchi audio fono visivi e ai navigatori satellitari, non stabilmente fissati al veicolo, e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
- derivanti da negligente custodia del veicolo assicurato.

ART. 11.2 – ESCLUSIONI - valide per la Sezione Assistenza

Le Prestazioni di Assistenza non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);

- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri;
- e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

Inoltre, la Compagnia non rimborsa:

- f) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Compagnia;
- g) spese di riparazione (manodopera compresa) del Veicolo;
- h) spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali;
- i) le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa;
- j) i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del Veicolo;
- k) le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento;
- l) i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

La Compagnia inoltre non si assume la responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

Le Prestazioni assicurate non sono inoltre fornite in quei paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto, e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.

ART. 11.3 – ESCLUSIONI – valide per la Sezione Kasko Pneumatici

L'assicurazione non copre inoltre le conseguenze derivanti dai seguenti sinistri:

- a) Furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d'origine nucleare.
- b) Danni subiti da altri componenti del veicolo.
- c) Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza.
- d) Danni dovuti all'usura, compresa l'usura irregolare del pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione.
- e) Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del veicolo.
- f) In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dall'Assicurato.
- g) Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale.

Oltre ai casi d'esclusione summenzionati la garanzia KASKO PNEUMATICI non copre:

- a) I costi relativi alle spese d'assistenza, di recupero del veicolo presso il deposito municipale, di traino o di custodia.
- b) I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone.
- c) Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta del pneumatico.
- d) La fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell'impianto frenante o della sospensione. e) Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione.
- e) I pneumatici rigenerati o ricostruiti.
- f) I pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato.
- g) I pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 3 mm al momento del sinistro.
- h) I pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino).
- i) I pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d'uso previste dal fabbricante dei pneumatici.
- j) I pneumatici montati su un veicolo diverso da quello menzionato nel contratto.
- k) Le spese di sostituzione delle valvole del o dei pneumatici danneggiati.

- l) La foratura intervenuta dopo un incidente della circolazione.
- m) I danni causati allo pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi.
- n) I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito dei pneumatici.
- o) I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato dello pneumatico), i ronzi o le vibrazioni.
- p) I danni causati dal contatto con marciapiedi o con oggetti qualsiasi che provochino la formazione di un'ernia e rendano lo pneumatico inutilizzabile.
- q) L'usura.
- r) Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante.
- s) I componenti complementari del pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e viti).
- t) I danni causati da vizi nascosti.
- u) I danni che non consentono all'Assicurato di mettere a disposizione il pneumatico assicurato.

ART. 11.4 - ESCLUSIONI – valide per la Sezione Kasko Totale

La Compagnia non paga l'Indennizzo per i danni:

- a) alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- b) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- c) indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
- d) a radio, mangianastri, giradischi ed altri analoghi apparecchi audio fono visivi, se il Sinistro non colpisce anche altre parti del Veicolo;
- e) causati da Sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- f) causati da Sinistri verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- g) causati da Sinistri determinati o agevolati da dolo o colpa grave
 - i. dell'Assicurato, o
 - ii. delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o
 - iii. delle persone da lui incaricate della sorveglianza del Veicolo, o
 - iv. delle persone con lui conviventi, o
 - v. dei suoi dipendenti.
- h) avvenuti durante la circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
- i) derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
- j) agli Accessori non di serie, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisce anche altre parti del Veicolo
- k) subiti dal Veicolo quando il conducente si trovi in stato di Ebbrezza o Ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento;
- l) avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
- m) subiti dal Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

D - Il Contratto dalla A alla Z

ART. 12 – DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE E DELL'ASSICURATO

ART. 12.1 – DICHIARAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'Aderente, e l'Assicurato ove a conoscenza di circostanze rilevanti per la determinazione del rischio, ha l'obbligo di fornire dichiarazioni esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della Compagnia o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della Compagnia, su circostanze rilevanti per la determinazione del Rischio e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della Compagnia a stipulare il Contratto di Assicurazione, l'applicazione di un Prezzo maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle Prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del Contratto di Assicurazione, altrimenti possono consentire il recesso della Compagnia.

ART. 12.2 – OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI

L'Aderente deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla Compagnia in caso di mancato adempimento o ritardo.

In particolare, l'Aderente deve comunicare ogni variazione di rischio (come ad esempio il cambio di residenza o il cambio del Veicolo), entro la prima scadenza annuale del Contratto di Assicurazione successiva alla data della variazione intervenuta.

ART. 12.3 – VARIAZIONI DELLA RESIDENZA E/O DELLA SEDE LEGALE

L'Aderente è sempre tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza e/o della sede legale del proprietario o locatario del Veicolo Assicurato.

ART. 13 – DECORRENZA DELLA COPERTURA

L'Assicurazione ha effetto dal giorno indicato nel Modulo di Adesione, ma solo se il Prezzo è stato pagato. In caso di mancato pagamento del Prezzo entro la Data di Decorrenza, l'Assicurazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.

ART. 14 – PAGAMENTO DEL PREZZO

ART. 14.1 – PERIODICITA' DI PAGAMENTO DEL PREZZO

Il Prezzo è pagato in via unica e integrale al momento della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione tramite l'intermediario Agos Ducato S.p.A..

ART. 15 – DURATA, PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha una durata ad anni interi, compresa tra 1 e 5 anni a scelta dell'Aderente, a partire dalla Data di Decorrenza. Non è prevista la clausola di tacito rinnovo del Contratto di Assicurazione e la copertura assicurativa si conclude alla scadenza del periodo contrattuale scelto dall'Aderente e decorrente dalla Data di Decorrenza. Non è prevista alcuna sospensione della copertura assicurativa.

ART. 16 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

La Compagnia concede all'Aderente un diritto di ripensamento esercitabile nei 60 giorni successivi alla conclusione del Contratto di Assicurazione, al fine di garantire una maggiore tutela dei diritti del consumatore.

L'Aderente dovrà dare comunicazione scritta della sua volontà di esercitare il diritto di ripensamento alla Compagnia tramite Agos - Ufficio Assicurazioni – Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano.

La Compagnia rimborserà all'Aderente, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., il Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del ripensamento.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento stipulato dall'Aderente con Agos Ducato S.p.A., la Compagnia:

1. continua a fornire le coperture assicurate indicate nel Modulo di Adesione fino alla data di scadenza, o
2. a richiesta dell'Aderente, risolverà il Contratto di Assicurazione e restituirà all'Aderente, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, a far data dalle ore 24 dal giorno di invio della raccomandata (al Contraente o, direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. nel solo caso in cui l'Aderente abbia chiuso i rapporti con Agos) con le stesse modalità previste all'articolo 16.

ART. 18 – ASSICURAZIONE PRESSO PIU' ASSICURATORI

L'Aderente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio.

In caso di Sinistro, l'Aderente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 19 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

È obbligo dell'Aderente comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, l'Aderente può risolvere il contratto ed in tal caso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà allo stesso, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data di consegna della documentazione probatoria dell'avvenuto trasferimento del Veicolo.

ART. 20 – APPOSTAZIONE IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO

Le disposizioni del precedente articolo 19 si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del Veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il Veicolo. Il rimborso del Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data di consegna della documentazione probatoria dell'avvenuta appostazione in conto vendita del Veicolo.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, l'Aderente è tenuto a darne comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di

immatricolazione. Si intende equiparata alla distruzione del Veicolo la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dal menzionato Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del Veicolo ed il Veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario) e comprovata da apposita documentazione. Nei predetti casi il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà allo stesso, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del Veicolo, previa presentazione:

- i. della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall'automercato ai sensi dell'Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003, oppure
- ii. della copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003, il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà allo stesso, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.

ART. 23 – ANTITERRORISMO E SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto di Assicurazione assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

ART. 24 – IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse relative al Contratto di Assicurazione sono a carico dell'Aderente.

ART. 25 – LEGGE APPLICABILE

Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel Contratto di Assicurazione, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per le controversie relative al Contratto di Assicurazione è quello del luogo di Residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.

ART. 27 – OBBLIGHI E DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il Contratto di Assicurazione rappresenta l'intero accordo raggiunto tra le parti. Tutte le modifiche al Contratto di Assicurazione devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

ART. 28 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA COMPAGNIA

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale della Compagnia.

ART. 29 – FIRMA DIGITALE

L'adesione dell'Aderente al contratto può avvenire anche mediante utilizzo della Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la Polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l'Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza.

Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili all'Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

ART. 30 RINUNCIA ALLA SURROGA

Per la sola garanzia Kasko, la Compagnia rinuncia, nei confronti del Conducente, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con quest'ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surroga che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile.

E - Cosa fare in caso di Sinistro

ART. 31 – DENUNCIA DEL SINISTRO ALLA COMPAGNIA

RECAPITI PER LA DENUNCIA SINISTRO – PER TUTTE LE GARANZIE AD ECCEZIONE DELLA GARANZIA ASSISTENZA

L'Aderente, per denunciare o chiedere informazioni sui Sinistri, può telefonare all'Ufficio Gestione Sinistri in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,00:

- dall'Italia: **800.088.292** (opzione denuncia Sinistro)
- dall'estero: **+39.02.87.31.01.99** (opzione denuncia Sinistro)
- fax: **+39.02.88.21.83.333**
- email: **ugs@ca-assicurazioni.it**
- email certificata: **ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it**

ART. 32 – DETTAGLI DEL SINISTRO

ART. 32.1 – MODALITA' PER LA DENUNCIA SINISTRO – PER TUTTE LE GARANZIE AD ECCEZIONE DELLA GARANZIA ASSISTENZA

L'Assicurato in caso di Sinistro deve presentare denuncia alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano rilevati dalla Compagnia.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina, Incendio, scoppio o atto doloso di terzi, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia alla Compagnia. Se il Furto o la Rapina sono avvenuti all'estero la denuncia, resa all'Autorità del luogo di accadimento del Sinistro, dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

ART. 32.2 – VALUTAZIONE DEI DANNI

Se il Sinistro causa la perdita totale del Veicolo, l'ammontare dell'Indennizzo è determinato in base al Valore Commerciale del Veicolo e dei suoi Accessori di Serie al momento del Sinistro, determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista "Quattroruote Professional". Si considera perdita totale anche se l'entità dell'Indennizzo, valutato in base al criterio di seguito indicato, è uguale o superiore al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro; in tal caso è facoltà della Compagnia di subentrare nella proprietà dei residui del Veicolo, corrispondendone all'Assicurato il controvalore.

Per i danni parziali si applica il Degrado sulle parti di ricambio stabilito secondo la seguente tabella, basata sull'età del Veicolo assicurato, **salvo differenti indicazioni riportate all'interno delle singole garanzie:**

Età del Veicolo	Percentuale di deprezzamento
oltre 1 anno*	10%
oltre 2 anni	20%
oltre 3 anni	30%
oltre 4 anni	40%

oltre 5 anni	50%
oltre 6 anni	60%

***ad eccezione della valutazione a nuovo fino ad un massimo di 48 mesi come previsto agli Artt.1, 2, 3, 4, 5**

A parziale deroga di quanto sopra riportato, si precisa che, in caso di sostituzione delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatici, airbag e cinture di sicurezza, il Degrado viene determinato in funzione del rapporto percentuale fra il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso.

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo. In ogni caso se il valore assicurato è inferiore al valore dei beni (valore assicurabile), l'Indennizzo è ridotto proporzionalmente, come disposto dall'art. 1907 Codice Civile. Se la garanzia è estesa all'estero, gli Indennizzi per i danni sopravvenuti verranno liquidati in Italia in Euro.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti o, quando una di queste lo richiede, mediante Periti.

ART. 32.3 – NOMINA DEI PERITI

I Periti sono nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I Periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 30;
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- 4) procedere alla stima del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

ART. 33 – MEDIAZIONE

Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un Sinistro o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del Tentativo di Mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Tentativo di Mediazione può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di Mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso:

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, oppure
- l'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333.

ART. 34 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno, previa eventuale ispezione del Veicolo, ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al Sinistro.

In caso di Furto senza ritrovamento, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo se l'Assicurato, a richiesta della Compagnia, ha prodotto:

- certificato di proprietà e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) con l'annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di Veicolo non iscritto al P.R.A.;
- libretto di circolazione se disponibile;
- la serie completa delle chiavi originali in dotazione del Veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto).

La Compagnia ha inoltre facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, di richiedere:

- la procura notarile a vendere a favore della Compagnia solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del Veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 35;
- in caso di esistenza di ipoteca o fermo amministrativo sul Veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'Indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria);
- il certificato di chiusura istruttoria nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il pregresso di questo o, se nel caso di Furto o Rapina altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'Indennizzo.

ART. 35 – RECUPERI

L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena ha notizia del recupero del Veicolo rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà detratto dall'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato autorizza la Compagnia a trattenere il ricavato della vendita di quanto è stato recuperato; se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto recuperato, in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni contrattuali e si effettuerà il conguaglio con l'Indennizzo precedentemente pagato.

ART. 36 – SINISTRI DELLA GARANZIA ASSISTENZA

ART. 36.1 – COME RICHIEDERE ASSISTENZA

Le garanzie di assistenza sono attivabili contattando la **Centrale Operativa attiva 24 su 24 e 365 giorni** all'anno. I sinistri possono essere denunciati tramite apposita procedura digitale attivabile **attraverso i seguenti canali**:

CHIAMA IL NUMERO		INVIA UN'E-MAIL
<p>NUMERO VERDE 800.620.546 (solo dall'Italia)</p> <p>oppure</p> <p>numero +39.02.87.31.01.98 (sia da Italia che da Estero)</p>	Oppure	<p>operations@hlpy.co</p>

In particolare, l'Assicurato **deve effettuare la telefonata da un'utenza telefonica "mobile"** al numero sopra indicato, con dispositivo che consenta di accedere ad internet.

Effettuata la telefonata, l'Assicurato riceverà un web link tramite SMS, che gli consentirà di compilare digitalmente la denuncia del sinistro per l'attivazione dell'assistenza stradale.

Dopo avere cliccato sul link ricevuto, si aprirà infatti una pagina web all'interno della quale dovrà inserire sequenzialmente le seguenti informazioni:

- (i) targa del veicolo per cui è richiesta l'assistenza;
- (ii) localizzazione del veicolo attraverso l'inserimento manuale dell'indirizzo o autorizzazione alla geolocalizzazione automatica;
- (iii) indicazione del problema riscontrato, tra una serie di indicazioni proposte;
- (iv) indicazione del punto di destinazione, tra una serie di indicazioni proposte.

Tutta la sequenza di azioni sopra descritte da i) a iv) sono considerate fase di "autenticazione".

Dopo aver concluso l'autenticazione, la denuncia del sinistro per l'attivazione dell'assistenza stradale si intende completata e l'Assicurato visualizzerà nome e cognome del soccorritore incaricato ad effettuare il recupero del veicolo. All'Assicurato viene altresì garantita la possibilità di visualizzare in tempo reale la posizione del soccorritore e monitorare lo stato di avanzamento del recupero del veicolo.

In alternativa alla telefonata, l'Assicurato può inviare una mail all'indirizzo sopra indicato, specificando le informazioni di cui ai precedenti punti da i) a iv), oltre al proprio recapito telefonico al quale essere ricontattato per la denuncia del Sinistro.

Nel caso in cui l'Assicurato:

- effettui la chiamata da un'utenza telefonica fissa o da un'utenza che comunque non consenta di accedere a internet;
- sia in una zona non coperta da traffico dati, o ancora non riesca ad accedere al flusso online;
- non provveda all'autenticazione entro il termine massimo di 3 minuti oppure non esegua alcuna azione entro lo stesso termine;

lo stesso verrà ricontattato dalla Centrale Operativa e il processo di autenticazione avverrà tramite interlocuzione con l'operatore del contact center.

Il contatto con la Centrale Operativa avverrà anche nel caso in cui la piattaforma digitale per l'autenticazione non dovesse temporaneamente risultare funzionante.

Una volta conclusa la denuncia del sinistro per l'attivazione dell'assistenza stradale, per via telematica o telefonica, l'Assicurato riceverà un questionario che gli consentirà di esprimere il suo gradimento rispetto al servizio erogato.

Nel caso in cui un Assicurato che denuncia un sinistro per l'attivazione dell'assistenza stradale, non risultasse coperto dal presente Contratto di Assicurazione, la Centrale Operativa comunicherà al Cliente il mancato riscontro della copertura e offrirà la possibilità di ricevere comunque la prestazione di assistenza; per tale prestazione sarà richiesto il pagamento direttamente all'Assicurato.

In tale circostanza, qualora alla Compagnia dovesse risultare che la copertura fosse:

- effettivamente assente, la prestazione rimarrà a carico dell'Assicurato;
- regolarmente attiva, l'Assicurato riceverà il rimborso.

La denuncia del sinistro per l'attivazione dell'assistenza stradale **alla Centrale Operativa potrà essere fatta solo ed esclusivamente per il tramite dei canali sopra descritti e le conversazioni, siano esse vocali o tramite messaggistica o altro, potranno essere registrate.**

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente fornendo le prestazioni di assistenza e assumendosene i costi. Non sono previste prestazioni alternative se l'**Assicurato** non si rivolge alla **Struttura Organizzativa**, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà comunque essere documentato secondo quanto specificato all'art 36.2 che segue.

ART 36.2 – MODALITA' OPERATIVA RICHIESTE DI RIMBORSO

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a contattare la Centrale Operativa per comprovati motivi e/o non sia possibile erogare le prestazioni di assistenza previste dal Contratto di Assicurazione (ad esempio nel caso la richiesta di intervento venga effettuata direttamente dalle Autorità intervenute sul posto, oppure per mancanza di linea dati o telefonica), lo stesso Assicurato potrà richiedere in autonomia il soccorso stradale e ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei limiti dei massimali previsti, attraverso l'invio di scontrini e/o fatture e/o giustificativi all'indirizzo mail rimborsi@hlpv.co specificando:

- Nome e Cognome
- Numero di polizza
- Indirizzo
- Numero telefonico
- Numero di targa
- Data del sinistro
- Codice IBAN.

ART 36.3 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro e necessità delle prestazioni di assistenza, l'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, per il tramite dei canali descritti nella precedente sezione "come richiedere assistenza". Nel caso di oggettiva e comprovata impossibilità ad un contatto immediato, l'Assicurato dovrà contattare hlpv appena ne ha la possibilità. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

ART. 36.4 – PRESTAZIONI NON DOVUTE

La Compagnia può chiedere al Cliente il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di Prestazioni che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal Contratto di Assicurazione o dalla Legge.

F - Allegato 1

ZONE TERRITORIALI AUTOVETTURE

ZONA 1 – Province

Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Biella, Bologna, Belluno, Bolzano, Campobasso, Como, Cuneo, Enna, Fermo, Firenze, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Otranto, Parma, Pistoia, Piacenza, Padova, Perugia, Pesaro – Urbino, Pisa, Pordenone, Prato, Ragusa, Rieti, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Sud Sardegna, Teramo, Terni, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania Cusio Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo

ZONA 2 - Province

Ascoli Piceno, Asti, L'Aquila, Bergamo, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia – Iglesias, Chieti, Cremona, Ferrara, Genova, Imperia, Isernia, La Spezia, Lodi, Messina, Monza e Brianza, Ogliastro, Palermo, Pavia, Pescara, Rep. San Marino, Siracusa, Trapani

ZONA 3 - Province

Avellino, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Latina, Lecce, Matera, Milano, Potenza, Roma, Torino, Vibo Valentia

ZONA 4 - Province

Bari, Brindisi, Barletta – Andria - Trani, Caserta, Catania, Forlì – Cesena, Foggia, Napoli, Reggio Calabria, Salerno, Taranto



<http://www.ca-assicurazioni.it>